



geometra orobico



Associazione Nazionale Alpini



83[^] Adunata Nazionale
8-9 MAGGIO 2010

Grazie Geometri **Alpini**





DEMOLIZIONI SPECIALI

- Demolizioni in c.a.
- Disfacimenti e demolizioni in ferro
- Campagne di frantumazione e recupero

SCAVI & MOVIMENTO TERRA

- Scavi & Sbancamenti
- Vendita Inerti Naturali
- Lavori e sistemazioni Fluviali
- Escavazioni di Cave e Miniere
- Lavori di sistemazione e bonifiche del terreno

OPERE STRADALI

- Costruzioni Stradali
- Opere di Urbanizzazione



l'autogas

orobica



ENERGIA
GPL USO DOMESTICO AGRICOLO INDUSTRIALE
SICURA
ESPERIENZA E TECNOLOGIA PER LA TUA TRANQUILLITÀ
SEMPRE
MODERNI IMPIANTI DI STOCCAGGIO
PUNTUALITÀ ED EFFICIENZA NEL SERVIZIO



24060 Gorlago (Bergamo) - via A. De Gasperi, 10 - tel. 035 341 485 - fax 035 360 362

www.autogasorobica.it



FRANZONI prefabbricati e manufatti in cemento

Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (Brescia) - Tel. 030 2591621 (3 linee r.a.) - Fax 030 2791871
www.sfrfranzoni.it - info@sfrfranzoni.it

Prodotti Prefabbricati di calcestruzzo "ELEMENTI SCATOLARI"

E' entrata in vigore la NORMA EN 14844:2006+A1:2008, che trova applicazione nell'ambito della produzione di "Elementi Scatolari Prefabbricati".

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea, a decorrere da tale data gli Elementi Scatolari Prefabbricati non potranno più essere venduti se non marcati CE e calcolati secondo le nuove Norme Tecniche per le costruzioni ed Azioni Sismiche D.M. 14 Gennaio 2008, di conseguenza i manufatti che dovessero risultare non uniti del marchio di conformità CE o ne siano comunque privi, devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere installati o incorporati in costruzioni di opere civili.

Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni di cui al regolamento medesimo, i dicasteri competenti (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici), ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno "facoltà" di disporre "verifiche e controlli", presso il produttore dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie all'accertamento, avere l'accesso presso i luoghi di fabbricazione, immagazzinamento o di uso dei prodotti (cantieri)



**ICMQ**

CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA
1305-CPD-0922

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 sull'armonizzazione delle leggi, delle regole e dei provvedimenti amministrativi degli Stati Membri inerenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo elementi scatolari
fabbricato dal Produttore

S.F.R. di Franzoni & C. S.n.c.
Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (BS)

nella Fabbrica di
Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (BS)

è sottoposto dal Produttore alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione di fabbrica e che ICMQ S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica.

Questo certificato attesta che tutti i provvedimenti concernenti l'attestazione del controllo del processo di fabbrica descritti nell'Allegato ZA della norma

EN 14844:2006+A1:2008

sono stati applicati.

Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il 27/07/2009 e rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche armonizzate richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica ed il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Emissione corrente:
27/07/2009


Il Direttore
(ing. Lorenzo Orsenigo)

ICMQ S.p.A. - Via S. Felice Damiani, 10 - 20124 Milano
Tel. +39 02 5701481 - Fax +39 02 5701484
www.icmq.it - info@icmq.it

ed il conseguente prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

Acquisisce responsabilità anche la figura del Direttore dei Lavori, che in cantiere ha compiti di controllo e vigilanza che gli derivano dalla funzione che svolge: egli, infatti, ha l'obbligo di verificare i materiali accertandosi che gli stessi siano conformi alla normativa tecnica vigente.


"Il Direttore Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali".

In altre parole, il suddetto professionista deve verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa che siano osservate le norme e che ci sia corrispondenza del materiale impiegato con le caratteristiche indicate nei contratti stipulati.

Si precisa altresì che sia il produttore che l'acquirente, agendo nel mancato rispetto di quanto sopra esposto, potranno ricadere in sanzioni amministrative e penali sino al sequestro dei manufatti ed al fermo cantiere.

Al fine di poter fornire un prodotto che rispetti tutte le normative richieste, la ns. azienda seguita dall'Ente Certificante ICMQ, ha ottenuto a decorrere dal 27 Luglio 2009, "IL CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA - NR. 1305-CPD-0922" di cui allegiamo copia.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



SOMMARIO

ORGANO BIMESTRALE EDITO
DAL COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

PRESIDENTE

RENATO FERRARI

**DIREZIONE E
AMMINISTRAZIONE:**

24122 Bergamo, Via Bonomelli, 13
Tel. 035 320266 - 320308
Fax 035 320316

www.collegio.geometri.bg.it
e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it
Autorizzazione del Tribunale di
Bergamo n. 13 del 15/7/1972
Sped. in abbonamento postale
70% DCB Bergamo

COMITATO REDAZIONALE

Direttore Responsabile:

GIOVANNI RE

Segretario di Redazione:

PIETRO PERSICO

Redazione:

GIOVANNI BOLIS

LUCIANO MOCCHI

COMMISSIONE STAMPA

Ennio Ardemagni - Mattia Cattaneo
Claudio Facagni - Alberto Maffi
Patrizio Magni - Giovanni Rondi
Massimiliano Russo

Gli articoli di carattere redazionale sono sottoposti all'approvazione del Consiglio. Il materiale inviato per la pubblicazione - trattenuto anche se non pubblicato - viene sottoposto all'esame del Comitato di Redazione; le opinioni eventualmente in esso espresse rispecchiano il pensiero dell'estensore, non impegnando di conseguenza la responsabilità della Direzione. È consentita la riproduzione degli articoli citando la fonte.

PUBBLICITÀ

OEPI - Verona, Piazza Cittadella, 9
Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490
info@oepipubblicità.it

IMPAGINAZIONE e STAMPA:

Stamperia Stefanoni srl
24124 Bergamo - via dell'Agro, 10
Tel. 035 4124204
Fax 035 4124206
www.stamperia.stefanoni.it
info@stamperia.stefanoni.it

3 SOMMARIO

5 DALLA PRESIDENZA

DAL COLLEGIO

- 7** Interventi del Consiglio Nazionale Geometri sul quotidiano economico "Italia Oggi"
- 9** Rassegna stampa del Collegio Geometri sul quotidiano "l'Eco di Bergamo"
- 11** Urbanistica - 10 Quesiti
- 17** Corso di specializzazione
- 23** Obiettivo Benessere
- 31** La meridiana
- 35** L'insospettabile modernità del geometra
- 36** 83° Adunata Nazionale A.N.A. 7-8-9- Maggio 2010

DALLA COOPERATIVA

- 42** Cooperativa: esercizio 2009

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI

- 51** Chiarimenti operativi procedura DOCFA versione 4.0

ASL BERGAMO

- 54** Programma di attività 2009

GEOMETRI: ARTE E CULTURA

- 63** Ennio Ardemagni geometra, autore per passione

LEGISLAZIONE

- 64** Modifica del saggio di interesse legale

strutture in legno - legname per edilizia



idee in legno.

HOLZENGINEERING.com

24050 Civate al Piano (Bg) - tel. +39.0363.976255 - fax +39.0363.976099
info@hestrutture.com

NELLA NOSTRA **GALLERY**
È NATURALE AVERE DELLE TENTAZIONI



gallery
by ALIMONTI GOTTARDO



È pronto **GALLERY**,
uno spazio pensato e
progettato per indurre in
tentazione il vostro gusto
ed i vostri desideri, unico
nel suo genere in provincia
di Bergamo.

Una vasta gamma di
marmi, onici, pietre e
graniti in forme e colori
che non avete mai visto!

ALIMONTI GOTTARDO s.r.l
24058 ROMANO DI L.DIA (BG)
Viale del Lavoro, 13

Tel. 0363 903372 - Fax 0363 901939
www.alimontigottardo.it
info@alimontigottardo.it


ALIMONTI GOTTARDO
■ MARMI ■ PIETRE ■ GRANITI

DALLA PRESIDENZA



Il Presidente Geom. Renato Ferrari

Anche in questo periodo gli argomenti principali su cui si discute riguardano la riforma della scuola, le competenze professionali, la formazione continua.

Forse sarete annoiati nel sentire sempre il riferimento a tali argomenti, ma non possiamo esimerci ed evitare di parlarne, in quanto sono aspetti fondamentali per la nostra futura attività professionale.

Sono condizioni separate ed unite tra di loro ed un argomento non può essere indifferente all'altro.

Con la riforma della scuola è stato introdotto un criterio possibile di concertazione con il mondo del lavoro.

Il nostro mondo del lavoro è legato alle competenze professionali e le competenze professionali, secondo le regole che ci siamo dettati autonomamente, sono garantite alla società da un'alta specializzazione ottenuta attraverso l'organizzazione dei corsi di formazione creati anche in collaborazione con il mondo scolastico Universitario.

Il confronto e l'interscambio delle conoscenze tra scuola e mondo del lavoro, sono elementi importanti e possono rendere più agevole il percorso che i giovani devono seguire per avvicinarsi al mondo professionale con preparazione di base maggiormente idonea ed aperta alla realtà socio lavorativa.

Su questa strada ci troveremo impegnati per creare il comitato tecnico scientifico presso gli Istituti Tecnici Statali per Geometri.

Le competenze professionali è l'argomento, a livello nazionale, oggi profondamente dibattuto in ambito professionale e politico con resistenze e poche condivisioni da parte dei laureati.

A dire il vero con poco dialogo e oserei dire, anche con ostilità dimostrata da parte degli ordini dei laureati.

Insomma viene rifiutato un confronto su cui dialogare e costruire una serena e condivisa soluzione alla problematica della competenza professionale.

Credo che tale atteggiamento non sia al passo con una giusta maturità sociale oggi necessaria a far chiarezza anche in riferimento alle esigenze socio economiche e tecnologiche, al rispetto del tempo moderno e del cittadino che necessita della nostra attività tecnica.

Per farvi capire la situazione vi porto un semplice riferimento.

A livello nazionale vi è la contestazione, fatta dai laureati, sul criterio di definire in modo diverso la modesta costruzione dove è stato introdotto un riferimento numerico corrispondente ad un edificio di mc. 5000.

Vi porto a conoscenza che tale limite di mc. 5000, introdotto nel disegno di legge n° 1865, è stato definito da una commissione di lavoro composta da professionisti laureati.

Credo non ci sia nulla da aggiungere a tale situazione e lascio a voi le dovute riflessioni.

Gli stessi estensori della legge hanno riferito di aver subito attacchi al limite della decenza civile.

Non vi è dubbio che una società moderna, oggi non può accettare un così limitato senso civico di comportamento e il rifiuto al dialogo deve essere certamente biasimato.

Un breve pensiero ora in riferimento alla formazione continua.

La formazione continua oggi deve essere un elemento indispensabile a garanzia della nostra competenza e preparazione per la tutela nostra, del nostro cliente e delle esigenze di mercato nel rispetto delle esigenze socio economiche.

Lo sviluppo sociale ci impone criteri di preparazione dai quali non dobbiamo fuggire, ma dobbiamo assumerci nostre precise responsabilità nel rispetto dell'attività professionale che svolgiamo per la crescita di tutto e di tutti.

La nostra sensibilità al dovere e responsabilità di vita, ci impone il criterio di garantire preparazione adeguata per affrontare le esigenze di mercato del lavoro con estrema capacità e competenza.

Renato Ferrari

Il numero degli uomini che accettano la civiltà da ipocriti è infinitamente superiore a quello degli uomini veramente civili.

Sigmund Freud

INTERVENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI SUL QUOTIDIANO ECONOMICO "ITALIA OGGI"

da *Italia Oggi* del 24 Febbraio 2010

Si riapre il dibattito tra professionisti. Le commissioni del senato giusta sede per il confronto

PROGETTAZIONE, CONTA LA CAPACITÀ
La proposta Vicari occasione per il riordino delle competenze

di *Fausto Savoldi*

La crisi economica, che investe anche il settore professionale dell'edilizia, inasprisce, inevitabilmente, il dibattito tra tecnici laureati e tecnici diplomati sulle competenze nella progettazione. Tutti operano in base a regolamenti professionali scritti, da oltre 80 anni, con riferimento a quel contesto storico nemmeno paragonabile all'odierna realtà tecnologica e di mercato. I laureati, che in gran parte risentono maggiormente della congiuntura negativa, tentano di attaccare i diplomati, appartenenti agli albi di geometri e periti industriali edili, meno esposti poiché assai più radicati sul mercato per l'ampio ventaglio di competenze tradizionali legate alla proprietà e al territorio, alla sua trasformazione e alla sua tutela. Oggetto di contesa sono i limiti delle competenze professionali in edilizia attribuite da leggi emanate agli inizi del secolo scorso (1929). Oggi, più che di competenze si dovrebbe parlare di capacità che costituiscono il vero e unico requisito richiesto dal mercato a coloro che sono chiamati

a progettare edifici sia importanti sia di modesta dimensione.

La necessità di ordinare il settore delle competenze è invocata dai geometri da oltre 40 anni e la politica, in attesa di una generale riforma delle professioni, della riforma delle scuole tecniche, della riforma dei percorsi universitari, delle normative europee, se ne è occupata soltanto marginalmente senza mai definirle. La permanente situazione di confusione danneggia tutti e provoca conflitti che la stampa di queste settimane mette in evidenza con contestazioni rivolte spesso a chi, come la senatrice Simona Vicari, si è fatto carico di affrontare il problema per tentare di risolverlo. Il disegno di legge presentato dall'attenta senatrice siciliana apre peraltro un dibattito che ora, e soltanto ora, i tecnici laureati auspicano e che è giusto si sviluppi nelle sedi parlamentari piuttosto che nelle sedi settoriali delle professioni. Le numerose commissioni del senato interessate alla proposta, e in primo luogo quelle dei lavori pubblici e della giustizia, chiameranno certamente in audizione le varie categorie di professionisti interessati alla riforma. In quella sede, il testo della proposta potrà subire affinamenti e integrazioni anche alla luce del fatto che sono ormai numerosi gli iscritti agli albi di geometri e periti in possesso di laurea, che hanno scelto la professione di geometra e perito proprio per l'ampia gamma di attività che queste professioni riservano sin dagli anni 20. È proprio per dare valore alla capacità e alla qualità delle prestazioni che la proposta di legge a firma della senatrice Vicari attribuirebbe maggiori competenze

ai laureati e ai professionisti con più di dieci anni di esperienza lavorativa. Ciò comporta l'impegno delle categorie a formare i giovani iscritti e i praticanti; esattamente quanto si sta già facendo con l'obbligatorietà della formazione continua che le categorie degli ormai «ex diplomati» hanno tra le prime deliberato. Il dialogo sulle competenze è comunque sempre aperto, a condizione che non si pretenda di rendere esclusiva un'attività, quella della progettazione, che è invero attribuita con differenti sfumature e livelli a ingegneri, architetti, dottori agronomi e forestali, geometri e periti. I riferimenti ai drammatici eventi che nei mesi scorsi hanno colpito il territorio nazionale, devono sì richiamare al bisogno di tutelare l'ambiente e il territorio, ma tale richiamo va rivolto in primo luogo alla politica e a coloro che realizzano grandi opere infrastrutturali e grandi insediamenti residenziali. È notorio che proprio geometri e periti i quali, negli anni recenti, hanno attuato un vasto piano di sensibilizzazione e formazione in materia ambientale, si sono dedicati al recupero edilizio, al monitoraggio del territorio e alla diffusione della cultura del contenimento dei consumi energetici. Chi definisce incomprensibile la proposta di legge presentata al senato da Simona Vicari mostra di non conoscere il mercato e gli interessi della popolazione la quale sceglie quel tecnico che, con o senza laurea, risolve i problemi legati alla proprietà e alle esigenze economiche delle famiglie e delle imprese.

GEOMETRI, LA FORMAZIONE PER TUTTA LA VITA PROFESSIONALE

di Enrico Rispoli

Il regolamento sulla formazione professionale continua dei geometri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12.02.2010. Con questo atto formale si sancisce in via definitiva l'obbligatorie-

tà della formazione continua per tutti gli iscritti alla categoria. Il percorso verso la specializzazione delle competenze e la qualità della prestazione era iniziato in occasione del 34° congresso nazionale svoltosi a Palermo nel 2005. Dopo una prima fase sperimentale, il regolamento è stato approvato dal Consiglio nazionale geometri laureati, nella seduta di Consiglio nazionale geometri laureati, nella seduta di Consiglio del 10 novembre 2009. L'articolo, coerentemente con le statuizioni del codice deontologico, prevede che il geometra deve "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio nazionale sentiti i collegi provinciali e circondariali".

Nuove ed importanti attribuzioni sono previste a carico dei singoli collegi locali che, in collaborazione con il Consiglio nazionale saranno impegnati a definire e svolgere un ampio ventaglio di eventi formativi assicurando, ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale in un'ottica di pari opportunità, le condizioni che facilitino l'apprendimento permanente, al fine di migliorare gli ambiti di competenza e qualità delle prestazioni.

Partners privilegiati del Consiglio nazionale e dei collegi saranno università, Istituti tecnici superiori e istituzioni che svolgeranno programmi specificamente approvati. La conoscenza degli eventi, dei programmi e modalità di partecipazione è aperta a tutti gli iscritti in ambito nazionale. Le forme di divulgazione, iscrizione e attribuzione dei crediti sono gestiti da un unico processore centralizzato accessibile da collegi e iscritti, ciascuno per quanto di competenza. Sono previste rigorose forme di controllo e di verifica. I crediti formativi saranno attribuiti in maggior numero solo per coloro che concluderanno i corsi con l'esame finale.

La formazione professionale continua sarà necessaria ed obbligatoria lungo tutto l'arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza.

RASSEGNA STAMPA DEL COLLEGIO GEOMETRI SUL QUOTIDIANO “L'ECO DI BERGAMO”

da *l'Eco di Bergamo del 29 aprile 2010*

**Il presidente del Collegio:
sempre più corsi con le università**

**GEOMETRI, OBIETTIVO
FORMAZIONE**

La formazione prima di tutto: dal primo gennaio di quest'anno il processo formative professionale che accompagna l'attività lavorativa del geometra è diventato obbligatorio. Un processo formativo che è stato sostenuto dalla stessa categoria “per soddisfare - spiega Renato Ferrari, presidente del Collegio Geometri della Provincia di Bergamo che conta 2211 iscritti e 413 praticanti - le esigenze del mondo del lavoro dove è richiesta sempre più maggiore competenza e capacità professionale. Oggi la preparazione e l'aggiornamento sono condizioni necessarie per garantire alla committenza professionalità, competenza e qualità”. Ed è proprio la qualità della prestazione lavorativa, secondo Ferrari, il principale elemento che consente di competere sul mercato per garantire la giusta professionalità della figura del geometra, proiettata nel futuro, a garanzia

della crescita sociale del paese. Il geometra è “oggi non più tecnico intermedio generico - sottolinea il presidente - bensì un tecnico di alta qualità e specializzazione”.

L'attività di geometra diviene quindi sempre più legata al sapere della persona e alle sue conoscenze tecniche e la specializzazione rappresenta oggi la strada per un accrescimento professionale di una categoria in continua crescita anche nella nostra provincia. “Per garantire la qualità professionale” - spiega Ferrari - punteremo a organizzare sempre più corsi formativi di concerto con le università affinché il livello di preparazione, pur settoriale, non sia inferiore a quello dei giovani laureati.

In questo modo è possibile per la categoria mantenere e rafforzare la propria collocazione al IV livello tra i cinque livelli professionali fissati dalla Direttiva Europea 2005/36 (I laureati quinquennali sono collocati al V livello, ndr) nella quale trovano posto, oltre ai laureati triennali, anche i tecnici che in virtù delle leggi del Paese di appartenenza svolgono attività ingegneristiche sia nel settore edilizio sia in quello topografico ed estimativo.”

COPERTURE E STRUTTURE IN LEGNO



“La bellezza salverà il mondo”
Fjodor Dostoyevski



Mornico Legnami S.r.l.

Via Baraccone, 3 - Mornico al Serio - 24050 (BG) - tel. 035844248 - fax 0354428136
www.mornicolegnami.com - tecnisupport@mornicolegnami.com



NORD PONTEGGI srl

di Nicola Scatigna

Fornitura, montaggio e noleggio ponteggi

Via Roma, 2
24030 Mapello (BG)
tel/fax 035790949
cell. 349 3432059

da l'Eco di Bergamo del 19 maggio 2010

GEOMETRI, ECCO IL NUOVO COLLEGIO

Continuità e rafforzamento della collaborazione con le istituzioni. Sono alcuni fra gli obiettivi del neoeletto consiglio del Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Bergamo per il prossimo quadriennio “Nel rispetto del regolamento della formazione professionale, divenuta obbligatoria dal primo gennaio 2010, ci impegniamo a garantire qualità della professione e formazione continua di tutti gli iscritti (complessivamente 2.211, più 413 praticanti)”, dice il presidente Renato Ferrari, riconfermato per il terzo mandato consecutivo. Il nuovo consiglio, per la quasi totalità riconfermato, è così composto: Renato Ferrari (presidente), Romeo Rota (segretario), Franco Bertocchi (tesoriere) e dai consiglieri Roberto Baggi, Mario Belotti, Giovanni Bolis (che ha preso il posto del collega scomparso lo scorso settembre, Luciano Dodesini), Giovanni De Carli, Pietro Fontanella, Pietro Giovanni Persico, Giovanni Re, Adriano Rebussi, Pancrazio Togni, Giorgio Zanchi. “Oltre alla tradizionale attività istituzionale - fa sapere il Collegio con sede al civico 13 di via Bonomelli -, organizzeremo incontri e corsi di aggiornamento professionale. Ci impegniamo inoltre a rafforzare la collaborazione con scuola e università, a consolidare il legame con l'Agenzia del territorio locale, regionale e nazionale”.

URBANISTICA - 10 QUESITI

Parte 5

a cura Fondazione De Iure Publico

QUESITO 1

Quanto agli effetti sull'ordine di demolizione a seguito della presentazione di istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.

FATTISPECIE:

Il tema sopra proposto, è stato recentemente affrontato dal T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, con la sentenza del 14 settembre 2009, n. 4961.

Più propriamente, il procedimento de quo ha tratto origine dall'impugnazione volta ad ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento mediante il quale il responsabile del servizio tecnico del Comune interessato nel caso concreto, ha comunicato, in relazione alla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi di cui alla D.I.A. presentata, che "i tempi di ultimazione delle opere suindicate non potranno superare quelli previsti nell'ordinanza di demolizione n. 12 dell'1.6.2004 regolarmente notificata, vale a dire 90 (novanta) giorni".

SOLUZIONE:

Tanto premesso, nell'ambito del giudizio de quo, il T.A.R. adito ha rilevato che, la validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione, non risultano pregiudicate, con la pretesa automaticità, dalla successiva presentazione di un'istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.

Più propriamente, sul punto è stato all'uopo rilevato che, nel sistema, non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell'istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in

caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, ovvero che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.

All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata.

Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione a suo tempo adottato, riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, bensì era rimasta solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale, con la sola precisazione che il termine concesso per l'esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell'interessato, che non può rimanere pregiudicato dall'aver esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l'accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell'intero termine a lui assegnato per adeguarsi all'ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.

QUESITO 2

Quanto alla qualificazione del silenzio serbato dal Comune sulla domanda di sanatoria ed alla relativa motivazione.

FATTISPECIE:

Il tema sopra proposto, è stato recentemente affrontato dal T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, con la sentenza n. 3236 del 11 giugno 2009.

Più propriamente, il procedimento de quo ha tratto origine dalla richiesta di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del silenzio formatosi sull'istanza di accertamento di conformità di un'opera edilizia presentata al Comune interessato nel caso concreto.

SOLUZIONE:

Tanto premesso, nell'ambito del giudizio de quo, il T.A.R. adito ha rilevato che, a fronte di un'istanza di sanatoria, il silenzio serbato dall'amministrazione, costituisce un'ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell'istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di un provvedimento espresso.

Di guisa che, tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione, tant'è che, l'art. 13 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, attribuisce al silenzio dell'amministrazione il valore di diniego vero e proprio ed è impugnabile non per il difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell'atto.

QUESITO 3

Quanto al carattere permanente dell'illecito.

FATTISPECIE:

Il tema sopra proposto, è stato recentemente affrontato dal T.A.R. Veneto, Sezione II, con la sentenza n. 1723 del 10 giugno 2009.

Più propriamente, il procedimento de quo ha tratto origine dalla richiesta di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza mediante la quale è stato ordinata la demolizione di una canna fumaria in eternit esterna al fabbricato ed eseguita senza autorizzazione, con avviso che, in caso di inottemperanza, verrà dato

corso alla procedura stabilita dall'art. 10 della Legge n. 47 del 1985.

Specificatamente, il ricorrente lamenta che, l'abuso, non è a sé attribuibile, non avendo egli compiuto alcuna opera, sostenendo che, dal momento in cui ha acquistato l'immobile, la canna fumaria è sempre esistita.

SOLUZIONE:

Tanto premesso, nell'ambito del giudizio de quo, il T.A.R. adito ha rilevato che, l'illecito edilizio, ha carattere permanente, invero permanendo nel caso di trasferimento dell'immobile, reputando, pertanto, infondata la doglianza.

QUESITO 4

Quanto alla nozione di pertinenza urbanistica.

FATTISPECIE:

Il tema sopra proposto, è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con la sentenza n. 19078 del 07 maggio 2009.

Più propriamente, il procedimento de quo ha tratto origine dall'impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado all'imputato colpevole di aver eseguito senza permesso di costruire - nello spazio adibito a presa d'aria e luce di un vano scala, un locale comportante aumento volumetrico.

SOLUZIONE:

Tanto premesso, nell'ambito del giudizio de quo, la Corte adita T.A.R. ha rilevato, con precipuo riferimento all'aspetto alla nozione di pertinenza urbanistica, che quest'ultima ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire - anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio

principale - una sua destinazione autonoma e diversa rispetto a quella a servizio dell'immobile cui accede.

QUESITO 5

Quanto al titolo abilitativo necessario per la costruzione di una tettoia.

FATTISPECIE:

Il tema sopra proposto, è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con la sentenza n. 10534 del 10 marzo 2009.

Più propriamente, premesso che, mediante sentenza del Tribunale interessato nel caso concreto, venivano assolti gli imputati dal reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 per aver eseguito lavori di costruzione di una tettoia in assenza di permesso di costruire ovvero di altro titolo abilitativo, il procedimento de quo ha tratto origine dalla proposizione di ricorso per cassazione da parte del Procuratore della Repubblica per violazione di legge.

SOLUZIONE:

Tanto premesso, nell'ambito del giudizio de quo, la Corte adita ha rilevato che, la realizzazione di una tettoia in quanto opera di trasformazione urbanistica del territorio non rientrando nella categoria delle pertinenze, è subordinata al rilascio della concessione edilizia ed attualmente del permesso di costruire. A differenza del pergolato, che è una struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, la tettoia, invero, può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l'abitabilità dell'immobile. Inoltre è stato puntualizzato che, è pacifico che il titolo abilitativo richiesto per le tettoie è il permesso di costruire, di guisa che è illegittima l'equiparazione della tettoia ad un pergolato e conseguentemente la ritenuta validità della D.I.A. rilasciata.

QUESITO 6

Quanto al fatto che la demolizione dei manufatti abusivi non equivale al ripristino dello stato dei luoghi.

FATTISPECIE:

Il tema sopra proposto, è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione penale. Sez. III, 18 febbraio 2009, n. 6902.

Più propriamente, la sentenza della corte d'appello adita in secondo grado, rideterminava la pena inflitta a carico dell'imputata siccome responsabile di reato urbanistico e di reato paesaggistico ed inoltre, essendo emerso che la medesima aveva provveduto alla demolizione del manufatto abusivo, revocava l'ordine di demolizione già impartito, confermando nel resto la sentenza impugnata, quindi anche laddove aveva ordinato la restituzione in pristino dello stato dei luoghi.

Di guisa che, a fronte dell'ingiunzione del procuratore generale di eseguire l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, l'imputata sollevava incidente di esecuzione contro l'ingiunzione, poi respinta dalla corte d'appello di Napoli, quale giudice competente per l'esecuzione, all'uopo osservando che, l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, era diverso e più ampio dell'ordine di demolizione e, di conseguenza, era rimasto efficace anche dopo la revoca di quest'ultimo.

Veniva, pertanto, proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 31, comma 8 e 44 D.P.R. n. 380/2001, sostenendo che, demolendo le opere realizzate e rimuovendo dunque il quid pluris che alterava il paesaggio, era stato ripristinato lo status quo ante, sicchè non aveva senso l'ordine di ripristino e la relativa ingiunzione impartita dal pubblico ministero.

SOLUZIONE:

Tanto premesso, nell'ambito del giudizio de quo, la Corte adita, ha rilevato che, in linea di diritto, la demolizione del manufatto abusivo, non equivale al ripristino dello stato dei luoghi, giacchè questo viene alterato non solo dalla realizzazione di fabbricati, bensì anche da sbancamenti, estirpazione di piante, o da opere infrastrutturali che comunque modificano l'assetto del territorio e del paesaggio.

Di guisa che, la mera demolizione del fabbricato abusivo, ove sussistano anche altri

interventi che alterano l'assetto del territorio, non perfeziona quella riduzione in pristino dello stato dei luoghi che il legislatore ha imposto come sanzione accessoria di tipo amministrativo ogni qual volta intervenga una condanna per reato paesaggistico.

Nel caso de quo, il giudice dell'esecuzione, ha legittimamente ritenuto che lo stato dei luoghi non era stato ripristinato attraverso la semplice demolizione del manufatto abusivo.

QUESITO 7

Quanto alla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità successivamente alla presentazione del ricorso giurisdizionale avverso ordinanza di demolizione ed all'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

FATTISPECIE:

Il tema sopra proposto, è stato recentemente affrontato dal T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, con la sentenza del 03 giugno 2009, n. 3060.

Più propriamente, il procedimento de quo ha tratto origine dalla richiesta di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della disposizione dirigenziale di demolizione di opere e ripristino dello stato dei luoghi per aver realizzato senza permesso di costruire alcune opere, altresì deducendo di aver presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 - T.U. dell'Edilizia.

SOLUZIONE:

Tanto premesso, nell'ambito del giudizio de quo, il T.A.R. adito ha rilevato di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, ha automatico effetto caducante sull'ordinanza di demolizione.

Più propriamente, è stato rilevato che, secondo giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui "la presentazione di una domanda avente per oggetto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 TU 6.6.2001 n. 380 (già art. 13 L 28.2.1985 n. 47), non-

ché a norma dell'art. 164 TU 29.10.1999 n. 490, in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione (o, comunque, del provvedimento di irrogazione di altre sanzioni per abusi edilizi), produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione contro l'atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa" (Cons. Stato, 31.5.2006 n. 7884).

Nel caso di specie, peraltro, l'istanza di accertamento di conformità è stata rigettata nelle more del giudizio e l'amministrazione, per poter procedere alla demolizione dell'immobile, dovrà quindi emettere una nuova ordinanza di demolizione.

QUESITO 8

Quanto alla realizzazione di opere sul lastrico solare ed alla modifica di destinazione d'uso del medesimo.

FATTISPECIE:

Il tema sopra proposto, è stato recentemente affrontato dal T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, con la sentenza del 03 giugno 2009, n. 3055.

Più propriamente, il procedimento de quo ha tratto origine dalla richiesta di annullamento dell'ordinanza del Comune interessato nel caso concreto, recante ordine di riduzione in pristino, a sostegno deducendo un unico motivo di ricorso (per violazione dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto le opere contestate sarebbero finalizzate esclusivamente ad una migliore fruibilità del terrazzo a servizio dell'appartamento e non determinerebbero alcuna alterazione degli standard urbanistici né avrebbero un impatto ambientale negativo).

SOLUZIONE:

Tanto premesso, nell'ambito del giudizio de quo, il T.A.R. adito ha rilevato che,

contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, gli interventi de quibus da un lato hanno modificato la destinazione d'uso del lastrico solare, dall'altro hanno comportato la realizzazione di nuovi manufatti edilizi.

Più propriamente, si tratta quindi di opere rientranti in parte nella tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia, in parte in quella degli interventi di nuova costruzione, ma in ogni caso - in quanto tali - si tratta di opere subordinate a permesso di costruire, come stabilito dall'articolo 10, comma 1°, lett. a-c), D.P.R. n. 380/2001 (cfr. questa Sezione, 22 dicembre 2005, n. 20588, secondo cui “gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, non rientrano tra le opere minori soggette a D.I.A., ma sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire”; cfr. altresì, con riferimento alla realizzazione di un gazebo, una tettoia ed una tenda frangisole, C.d.S., Sez. V, 6 giugno 2008, n. 2705, secondo cui “ai fini della necessità del permesso di costruire, la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, anche se esse non consistano in opere murarie, essendo realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno od altro materiale, in presenza di trasformazioni preordinate a soddisfare esigenze non precarie del costruttore”).

Di guisa che, la sanzione applicabile, è quella demolitoria, come previsto dagli articoli 31 e 33 dello stesso D.P.R. n. 380/2001: tanto basta a sorreggere, sul piano istruttorio e motivazionale, l'impugnato provvedimento.

All'uopo, il Collegio ha rilevato che, il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi, è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo - quindi abusivamente (fra le tante, C.d.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4743) - e dunque non necessitante di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, la quale è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato (T.A.R. Campania,

sez. IV, 4 luglio 2001, n. 3071; 13 giugno 2002, n. 3485; 4 febbraio 2003, n. 617; 20 ottobre 2003, n. 12962).

QUESITO 9

Quanto alla fascia di rispetto cimiteriale ed al potere attribuito al consiglio comunale dall'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28 della legge 1° agosto 2002 m. 166, se non vi ostino ragioni igienico - sanitarie accertate dalla competente Azienda USL, di ridurre la zona di rispetto cimiteriale, tenendo conto degli elementi ambientali di pregio all'area.

FATTISPECIE:

Il tema sopra proposto, è stato recentemente affrontato dal T.A.R. Sardegna, Sezione II, con la sentenza n. 322 del 20 marzo 2009.

Più propriamente, il procedimento de quo ha tratto origine dalla richiesta di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune interessato nel caso concreto in merito alla richiesta di parte ricorrente di autorizzazione alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale al fine del rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato ad uso residenziale.

SOLUZIONE:

Tanto premesso, nell'ambito del giudizio de quo, il T.A.R. adito ha rilevato che, l'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28 della Legge 1° agosto 2002, n. 166, attribuisce al consiglio comunale il potere di consentire, qualora non vi ostino ragioni igienico - sanitarie accertate dalla competente Azienda USL, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, considerando gli elementi ambientali di pregio dell'area: l'anzidetta attribuzione del potere decisorio all'organo consiliare non deve intendersi nel senso di riconoscere a quest'ultimo una mera facoltà di pronunciamento, dovendosi piuttosto ritenere che, fermo restando l'obbligo di adottare un tempestivo provvedimento in risposta alle istanze all'uopo presentate, il Consi-

glio Comunale disponga di un ampio potere discrezionale, da espletarsi attraverso l'esplicazione in motivazione delle ragioni delle determinazioni assunte, circa l'autorizzabilità di interventi edificatori in deroga rispetto alla fascia di rispetto sanitario.

QUESITO 10

Quanto al fatto che l'eliminazione di una parte della parete esterna dell'immobile e la realizzazione di una vetrata esclude la riconducibilità dell'intervento medesimo nell'ambito della manutenzione straordinaria, configurandosi, invece, come ristrutturazione edilizia.

FATTISPECIE:

Il tema sopra proposto, è stato recentemente affrontato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VI, con la sentenza del 17 febbraio 2009, n. 879.

Più propriamente, il procedimento de quo ha tratto origine dall'impugnazione, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali, avverso la sentenza mediante la quale il TAR della Campania ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto della sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici e per il paesaggio di Napoli di annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Capri ha autorizzato la realizzazione di interventi edilizi su immobile ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 20 marzo 1951.

Più propriamente, il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione comunale autorizzazione ai sensi dell'art. 131 d.lgs. n. 149 del 1999 per eseguire opere edilizie, consistenti nell'eliminazione di un tratto della parete esterna e la realizzazione di una vetrata, sull'immobile a destinazione commerciale del quale è proprietario, ricadente in area definita di recupero urbanistico edilizio e restauro paesaggistico e ambientale del piano territoriale paesistico dell'isola di Capri, approvato in data 6 maggio 1995 e riapprovato con dm 8 febbraio 1999. Con il provvedimento impugnato tale autorizzazione è stata an-

nullata, per contrasto con l'art. 7 punto 6 del predetto strumento urbanistico che vieta le operazioni di ristrutturazione edilizia per gli edifici anteriori al 1945.

La sentenza impugnata ha ritenuto che tale norma trovi applicazione solo per i manufatti di natura residenziale, e che l'intervento di cui trattasi rientri tra quelli definibili come manutenzione straordinaria e non come ristrutturazione.

SOLUZIONE:

Tanto premesso, nell'ambito del giudizio de quo, il Consiglio di Stato adito - sulla scorta di quanto sostenuto l'Amministrazione appellante - ha reputato come non condivisibili entrambe le statuizioni di cui sopra.

Ovvero, non l'ultima, posto che la progettata eliminazione di una parte della parete esterna del locale, e la realizzazione di un'unica vetrina prospiciente la via pubblica, concretizza un'ipotesi di "alterazione estetica dell'aspetto esteriore" dell'edificio che, a norma dell'art. 7, punto 3 del PTP esclude la riconducibilità dell'intervento nell'ambito della manutenzione straordinaria, e l'attrazione dello stesso in quello della ristrutturazione edilizia.

Non la prima, poiché, ai fini della salvaguardia dei valori ambientali, il richiamo operato dal punto 6 del medesimo art. 7 all'art. 31 lett. d) legge n. 457 del 1978 non vale, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, a restringere l'applicabilità della norma (e quindi ad escludere la legittimità di modifiche edilizie sugli edifici realizzati prima del 1945) ai manufatti aventi destinazione residenziale, avendo, invece, significato di criterio di valutazione generale dell'ammissibilità degli interventi su immobili ricadenti in area dichiarata di notevole interesse pubblico e, in particolare, nella zona territoriale RUA del PTP per la quale è prescritto il recupero attraverso operazioni di restauro del contesto ambientale.

In conclusione, sono fondate le censure svolte con l'appello, che merita accoglimento, con riforma della sentenza impugnata, e conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

Applicazione L.R. Lombardia 12/2005 Gestione del territorio

a cura Fondazione De Iure Publico

QUARTA LEZIONE - PARTE A

EDIFICAZIONE NELLE AREE AGRICOLE

Le zone agricole nella legislazione regionale previgente

L'edificazione in zona agricola, è stata disciplinata prima della entrata in vigore della L.R. 12/2005, dalla L.R. 7 giugno 1980 n. 93, modificata dalla L. 15 gennaio 2001.

La linea guida della L.R. 93/80 era quella di ammettere come regola generale, le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo, ancorché destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo, dei dipendenti e dei salariati, mentre la possibilità di intervenire sul patrimonio esistente destinato ad un uso diverso da quello connesso alla conduzione del fondo era demandato alla regolamentazione pianificatoria comunale.

La L.R. 93/80, si componeva di sei articoli, che, oltre a prevedere i requisiti per l'edificazione, disciplinavano i rapporti con la pianificazione locale.

L'art. 1, affidava al PRG il compito di individuare le zone destinate ad attività agricola, gli interventi di recupero, conservazione e riuso del patrimonio, gli edifici esistenti nelle zone agricole, disciplinandone il potenziamento al servizio delle aziende agricole, gli edifici esistenti non adibiti ad uso agricolo, che potevano essere mantenuti nello stato di fatto, con prescrizioni per il loro uso e riattamento, le aree per eventuali insediamenti rurali e relativi servizi.

Il comma II, per limitare l'utilizzazione edilizia dei territori disponeva che i piani

dovessero prevedere il soddisfacimento dei bisogni abitativi mediante il recupero degli edifici esistenti e l'uso delle aree anche parzialmente inedificate e site in zone già urbanizzate, nonché evitare la destinazione ad usi extra agricoli di suoli a coltura specializzata, salvo l'impossibilità di localizzazione alternativa per gli interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici o di edilizia residenziale pubblica.

Era poi demandato al PRG il compito di fissare le distanze adeguate tra le varie aree.

L'art. 2, nell'introdurre i criteri della edificazione, prevedeva che nelle aree destinate a zona agricola sarebbero state ammesse opere in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive.

Venivano posti indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo, precisando che nel computo dei volumi realizzabili, non dovevano essere conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al primo comma dello stesso articolo, le quali non erano sottoposte a limiti volumetrici, con il limite del rapporto di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale, (salvo che per le serre per le quali tale rapporto non poteva superare il 40% della predetta superficie).

Al fine di tale computo era ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azien-

da, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

Sulle aree computate ai fini edificatori veniva istituito un vincolo di "non edificazione" trascritto presso i registri immobiliari.

Ai sensi dell'art. 3 l'attività edificatoria in tali aree era condizionata dalla contemporanea presenza di rigorosi requisiti soggettivi: l'imprenditore agricolo singolo o associato poteva realizzare gli interventi di cui all'articolo 2, I comma, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 9, lettera a) della L. 28 gennaio 1977, n. 10, mentre il titolare o il legale rappresentante dell'impresa agricola poteva realizzare attrezzature ed infrastrutture produttive e abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di concessione.

La concessione era subordinata a tre requisiti oggettivi:

- 1) la presentazione al sindaco di un atto di impegno al mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola;
- 2) l'accertamento da parte del sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
- 3) per i soggetti di cui alla lett. b) la presentazione, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, di una specifica certificazione disposta dallo SPAFA competente per territorio che doveva attestare le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa. La legge introduceva quindi due principi:

- in zona agricola erano ammesse opere in funzione della conduzione del fondo e la concessione poteva essere rilasciata solo all'imprenditore agricolo;
- le residenze ammesse erano solo quelle dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda.

In questo ambito si inseriva l'art. 5, che escludeva da tale disciplina gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, modifiche interne e realizzazione dei volumi tec-

nici, la cui disciplina era demandata agli strumenti urbanistici.

Questi interventi, pertanto, potevano essere realizzati dall'imprenditore agricolo, il quale comunque doveva operare in ragione della finalità agricola, e dal soggetto non imprenditore, che già usava a scopi abitativi l'immobile.

Presumibilmente proprio a seguito della interpretazione della giurisprudenza, il legislatore regionale è intervenuto con la L.R. n. 1/2004 per escludere la necessità dei requisiti soggetti di cui all'art. 3, per le opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali.

Il comma II dell'art. 4 della L.R. 1/2001 precisava che la disposizione non trovava applicazione nel caso di vigenza di contratto di affitto rustico sulle strutture oggetto di intervento, fatto salvo il caso di dimostrata dismissione delle medesime da almeno cinque anni.

L'art. 4 della L.R. 93/80, infine, sanciva la immediata prevalenza delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 sulle norme e sulle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esse.

La nuova disciplina

Prima di affrontare nel dettaglio la disciplina posta dal titolo III della L.R. 12/2005 è necessario rammentare che in riferimento alle aree destinate all'agricoltura il Piano delle Regole deve assicurare un coerente disegno pianificatorio.

Infatti, nell'individuazione delle aree destinate all'agricoltura deve coerenzarsi con gli ambiti destinati all'attività agricola, così come definiti nei PTCP nonché tener conto dei criteri e delle modalità esplicitati nei PTCP medesimi e funzionali a tale individuazione.

L'efficacia dei contenuti dei PTCP in materia ha infatti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) della L.r. 12/05, carattere prevalente sulla pianificazione comunale, fermo restando la possibilità da parte del Comune di apportare, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisa-

zioni e miglioramenti all'individuazione degli ambiti agricoli effettuata in sede di PTCP, qualora derivanti da obiettivi riscontrati emergenti da indagini più specifiche condotte alla scala comunale.

La prevalenza della determinazione provinciale rappresenta la chiara volontà del legislatore di salvaguardare e valorizzare i suoli a più elevata produttività agricola, senza con questo voler disconoscere l'importanza delle attività agricole, anche non marginali, esercitate in altri ambiti.

In ogni caso l'individuazione delle aree agricole deve essere orientata, come specifica la DGR 8/1681 del 29 dicembre 2005, a:

- 1) preservare ad aree agricole prioritariamente i suoli a più elevato valore agroforestale;
- 2) favorire la contiguità e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, anche in relazione alla costituzione o al mantenimento della rete dei corridoi ecologici provinciali e alla esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e saldatura tra urbanizzati esistenti;
- 3) evitare processi di ulteriore frammentazione dello spazio rurale e, in particolare, del sistema poderale delle aziende agricole, prestando attenzione al disegno delle infrastrutture stradali di competenza comunale e sovracomunale;
- 4) concorrere ad incrementare la compattezza complessiva del tessuto urbano soprattutto nei comuni caratterizzati da una significativa dispersione delle superfici urbanizzate;
- 5) privilegiare interventi di estensione dell'edificato che si connaturino come un progetto di riqualificazione delle forme di integrazione tra costruito e campagna e ad un incremento complessivo della compattezza dei sistemi urbani;
- 6) individuare specifiche strategie per la destinazione d'uso e la valorizzazione delle aree intercluse nell'urbanizzato e per le aree di frangia;

CAODURO®

DAL 1951 COPERTURE IN MATERIALE PLASTICO

“ECOLOGY®”

IL NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
E VENTILAZIONE NATURALE A COSTO ZERO



CAODURO® s.p.a
CAVAZZALE - VICENZA
info@caoduro.it - www.caoduro.it

7) salvaguardare le fasce di rispetto dei fontanili e delle aste fluviali relative ai corsi d'acqua minori (DGR 21.12.01 n. 7/7582), nonché le aree già soggette a destinazione d'uso agroforestale in forza di altre norme o provvedimenti.

Ciò premesso è importante notare che la nuova disciplina ricalca le disposizioni previgenti, prevedendo all' art. 59 gli interventi ammissibili, rideterminando i requisiti soggettivi e oggettivi (art. 60), riconfermando il principio della prevalenza della legge regionale sulle disposizioni locali (art. 61) e demandando al PGT la disciplina di determinati interventi (art. 62).

Rispetto agli interventi ammissibili nelle zone destinate all' agricoltura dal piano delle regole, l'art. 59 sancisce la possibilità di realizzare opere in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell' azienda; nonché alle infrastrutture produttive a servizio dell' attività agricola, come definita dall'art. 2135 c.c.

La L.R. conferma che la nuova edificazione è ammessa quando le esigenze abitative non possono essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono, inoltre, confermati i medesimi indici di densità fondiaria stabiliti dalla abrogata L.R. 93/1980.

Pertanto, nel calcolo dei volumi vanno escluse le attrezzature e le infrastrutture produttive indicate nel I comma (cioè le opere in funzione dell'attività produttiva e destinate alla residenza), che non possono però superare il 10% dell'intera superficie aziendale, (ad eccezione delle aziende orto-floro-vivaistiche per le quali il rapporto di copertura non può essere superiore al 20% e per le serre, per le quali il limite è il 40%).

La nuova legge ammette, per il computo dei volumi, l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

Sulle aree computate è istituito un vincolo di non edificazione debitamente

trascritto presso i registri immobiliari.

La legge regionale 4/2008 ha introdotto anche un nuovo comma dell'art. 59, il 7-bis, nel quale è specificatamente previsto che gli edifici ricadenti nelle aree destinate all'agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai fini della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono essere ricostruiti anche in deroga sia alle previsioni di cui all'art. 59 medesimo sia dello strumento di pianificazione comunale, previo tuttavia accertamento della loro effettiva funzionalità.

L'art 60, nel disciplinare i presupposti soggettivi e oggettivi, conferma la disciplina previgente, stabilendo che gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati possono essere assentiti unicamente mediante il permesso di costruire.

L'imprenditore agricolo professionale può realizzare tutti gli interventi di cui all'articolo 59, comma 1, a titolo gratuito, mentre al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola - che non possiede la qualifica di imprenditore agricolo professionale - è concessa la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione.

La L.R. 4/2008 ha introdotto un'ulteriore figura cui riconosce la possibilità di ottenere il rilascio del permesso di costruire per gli interventi edificatori nelle aree agricole: si tratta del titolare o legale rappresentante dell'impresa agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, ad eccezione di residenze ed uffici e sempre subordinando il rilascio del permesso di costruire al versamento del contributo di costruzione.

Alla qualifica soggettiva si aggiungono poi i presupposti oggettivi: la richiesta del permesso di costruire presuppone la presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi sui registri della proprietà immobiliare.

Tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardo l'area interessata, operata dal PGT.

Il Comune da parte sua deve accertare l'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola.

I soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, devono presentare al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, specifica certificazione disposta dall'organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze connesse alla conduzione dell'impresa.

L'edificazione è consentita anche a chi si impegna ad iniziare un'attività agricola poiché, a voler ritenere il contrario, il soggetto che ancora non la svolge non potrebbe mai iniziarla, ciò in violazione dei principi di uguaglianza e libertà di iniziativa economica.

A questo proposito rileva che la giurisprudenza amministrativa non tende ad accogliere il ricorso di chi si qualifica come imprenditore agricolo non fornendo però alcuna prova certa in merito: proprio in tale contesto va dunque inquadrata la recente decisione del Tribunale Amministrativo della Lombardia a mezzo della quale è stato respinto il ricorso presentato da un agricoltore "il quale non mai avviato l'attività agricola connessa alla messa in opera di un vivaio" (TAR Milano, sentenza n.1787/07 del 17.04.07).

In Liguria, ai sensi dell'art. 35 L.R. 36/97, "non è subordinata affatto l'edificazione in zona agricola all'esercizio a titolo principale dell'istante di attività agricole; l'esercizio effettivo della pratica agricola, la conservazione della destinazione, entrambi presidiati da adempimenti e garanzie, costituiscono infatti i soli presupposti giuridici che condizionano il rilascio del titolo, non la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo" (Tar Liguria, sent. n. 277 del 22.03.06, sez. I).

Nella Regione Lazio addirittura, "la destinazione a zona agricola, impressa dal Piano Regolatore ad un'area, non presuppone affatto una reale e proficua utilizzazione agraria, avendo la più generale

finalità di provvedere, mediante il divieto di edificazione ovvero la possibilità di edificazione in termini estremamente limitati, ad orientare gli insediamenti urbani e produttivi in determinate direzioni ovvero ancora di salvaguardare precisi equilibri dell'assetto territoriale" (Tar Roma, sez. II, sent. n. 12138 del 08.11.06).

Detto questo, è comunque necessario evidenziare che sempre "nell'ipotesi di voltura di una concessione edilizia originariamente rilasciata a titolo gratuito in ragione della qualifica di imprenditore agricolo del primo titolare del titolo abilitativo, il Comune è legittimato a richiedere il pagamento dei relativi oneri concessori al nuovo intestatario non in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, essendo venuto meno il requisito soggettivo in grado di giustificare il carattere della gratuità" (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 31 del 11.01.06).

L'art. 62 prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e le realizzazioni dei volumi tecnici sono regolate dalle previsioni dei PGT.

Detti interventi possono essere realizzati anche mediante D.I.A.

A questo proposito è da rilevare una recente pronuncia giurisprudenziale secondo la quale i giudici hanno riconosciuto che la possibilità di mutare la destinazione d'uso di un immobile è strettamente collegata all'utilizzo che di questo se ne può fare in seguito: se il cambiamento implica la trasformazione totale dell'immobile e l'impossibilità -anche per quelli limitrofi nella proprietà, all'originario utilizzo- la P.A. non procede al rilascio del titolo edilizio.

In particolare il ricorrente intendeva in questo caso trasformare l'immobile originariamente destinato a deposito di foraggio a stalla per il ricovero e la mungitura di ovini da latte; a tal fine erano stati previsti una serie di interventi attraverso l'impiego di tramezzature (in modo da frazionare lo spazio unico rappresentato dal magazzino esistente),

il tamponamento del portico esistente per ricavare la sala mungitura, il locale frigo ed il vano spogliatoio - servizi igienici.

In sede di udienza i giudici appuravano però che "le opere edilizie sono funzionali ad adibire l'immobile ad un'attività che, sebbene ancora di natura agricola, è comunque diversa rispetto al passato ed in grado di incrementare il rischio idrogeologico presente nella su cui insiste l'edificio del ricorrente". (Tar Milano sentenza n. 3070/07 del 14.05.07).

Ed ancora, "laddove si voglia procedere nell'ambito di una zona agricola ad un innalzamento del piano di campagna ed alla realizzazione sul terreno rialzato di un piazzale di notevoli dimensioni da adibire a deposito stabile di materiali edili, si verifica una situazione di incompatibilità rispetto alla destinazione agricola dell'area, ragione per cui, pur ove l'intervento sia consentibile, è necessario il rilascio di una nuova concessione edilizia" (Consiglio di Stato, sent. n. 3218 del 29.05.06).

La L.R. n. 12/2006 ha abrogato completamente il secondo comma dell'art. 62, sottoponendo il tal modo tutte le tipologie di interventi dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione e ampliamento, alla medesima disciplina del PGT.

Infine, con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 62 per effetto della L.R. 4/2008, il legislatore regionale ha ammesso la semplice presentazione della D.I.A., oltre che per le tipologie di interventi elencate al comma 1 dell'art. 62, anche per la realizzazione di edifici di piccole dimensioni, volte alla manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno da trascriversi a cura e spese del proponente.

Sarà poi il piano delle regole a definire le dimensioni massime ed i caratteri dell'edificio, nonché la superficie minima dell'area di riferimento.

È stata introdotta con l'art. 62-bis, una disposizione transitoria che precisa

che fino alla approvazione del PGT le disposizioni del titolo III si applicano solo per le aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come zone agricole.

L'art. 61 ripete il principio di prevalenza, secondo cui le disposizioni dell'art. 59 e 60 sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse.

La Circolare approvata con Delibera della Giunta Regionale 8/1681 del 22-29.12.2005 "Modalità per la pianificazione Comunale della Direzione Territorio e urbanistica in attuazione all' art. 7 L.R. 12/05" ribadisce che gli interventi ammissibili nelle aree agricole sono individuati negli artt. 59 e 60 con effetti immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT, dei regolamenti edilizi e di igiene comunali.

Ed in effetti, pur se singolare, è di evidenza il caso in cui, "qualora le norme tecniche di attuazione di un piano regolatore consentano nelle zone agricole la creazione di edifici per allevamenti, senza alcuna ulteriore specificazione -e per ciò non essendo in contrasto con la normativa in questione- deve ritenersi legittimo il rilascio di una concessione per la realizzazione di un manufatto destinato all'allevamento di esche vive per la pesca, indipendentemente dalla natura agricola o industriale dell'attività, dovendosi unicamente tener conto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici" (Consiglio di Stato, sez. V, 16.11.05, n. 6398).

Il TAR Veneto da parte sua, con una sentenza destinata sicuramente a far discutere, la n. 3489 della II sezione del 31.10.2007, ha riconosciuto la possibilità di realizzare una piscina in zona agricola, qualificando l'intervento edificatorio quale ristrutturazione edilizia.

Nella specie, il TAR Veneto ha riconosciuto che la realizzazione di una piscina non altera in modo significativo l'assetto del territorio, riconducendo il manufatto de quo nelle ipotesi di pertinenza.

OBIETTIVO BENESSERE

**Raggiungilo con gli impianti radianti!
I nemici della salute si annidano in case e uffici,
così sempre più persone soffrono della "sindrome
dell'edificio malato".
Un buon sistema di climatizzazione
può aiutarci a sconfiggerla.**

a cura Dr. Paolo Sabatini

Europei vittime di smog e polveri sottili: nel vecchio continente il numero dei cosiddetti "malati d'ambiente" aumenta ogni anno di più. Polveri, batteri, muffe, sono solo alcuni dei fattori ambientali che determinano la diffusione, soprattutto tra i bambini, di malattie respiratorie croniche come l'asma, la bronchite e varie forme di allergie. Secondo alcuni dati diffusi dall'Oms, tra i "malati d'ambiente" gli "under 5" sono infatti più del 40% e un bambino europeo su tre soffre d'asma.

Non sono però solo le discusse polveri sottili a mettere in pericolo la salute degli europei. Spesso la causa scatenante di queste patologie si trova all'interno degli ambienti dove passiamo la maggior parte della giornata: nelle nostre case, negli uffici, nelle scuole. Ecco perché molti di noi, dopo aver trascorso ore in ambienti chiusi, accusano sintomi come emicrania, irritazione agli occhi e al naso, gola secca, nausea e, a volte, perdita di concentrazione, fino ad arrivare a soffrire di patologie più gravi. Si chiama "sindrome dell'edificio malato" ed è frutto di diversi fattori inquinanti presenti nei locali chiusi. Il gas di combustione è uno di questi: metano, gpl, carbone e legno liberano sostanze nocive come l'anidride carbonica e solforosa, l'ossido di carbonio e quello di azoto, che contribuiscono ad alzare il livello di inquinamento indoor. Contro tale sindrome è importante quindi riscaldare e raffreddare gli ambienti in modo corretto e


limitare al massimo gli effetti dannosi di molti fattori presenti nei luoghi chiusi.

Come si può fare?

La soluzione ideale

La soluzione più efficace è installare un impianto a superficie radiante: un sistema che aiuta a mantenere gli ambienti sani e puliti, perché capace di ridurre al minimo i moti convettivi dell'aria che muovono polveri e batteri. Gli impianti radianti, infatti, riducono in maniera drastica il fenomeno di carbonizzazione del pulviscolo atmosferico: evitano quindi la formazione dei famosi "baffi" dietro ai radiatori-ventilconvettori, che obbligano a ridipingere le pareti con più frequenza. D'inverno, inoltre, i sistemi radianti permettono di raggiungere massimi livelli di benessere grazie alla loro caratteristica di agire sulla temperatura operante (cioè su quella percepita) lavorando sull'aumento della temperatura delle pareti e non su quella dell'aria, come fanno invece i sistemi a radiatori e ventilconvettori ad alta temperatura. Questo va a incidere sull'umidità relativa delle stanze, che così si mantiene su livelli di massimo comfort, cioè intorno al 50%. I radiatori e i ventilconvettori, invece, riscaldando l'aria, riducono drasticamente l'umidità relativa, che, in genere, viene reimpressa in modo approssimativo attraverso l'au-

LA DISTRIBUZIONE IDEALE DELLE TEMPERATURE



silio di "bacinelle" appoggiate sui corpi scaldanti. Un ulteriore grande vantaggio degli impianti radianti è che essi sono utilizzabili sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo. È quindi sufficiente un unico sistema per riscaldare e raffrescare in maniera omogenea l'intera superficie dei locali, contribuendo in maniera assai significativa al comfort dentro le case, negli uffici, nei negozi ecc. ecc. D'estate per tenere sotto controllo dell'umidità ed evitare la formazione di condensa sulla superficie radiante, in combinazione con gli impianti radianti si utilizzano deumidificatori.

Gli impianti a superficie radiante permettono di scambiare energia nel modo corretto, assicurano una sensazione di massimo comfort e un risparmio energetico di grande entità

Uno dei concetti fondamentali per realizzare il benessere domestico è il seguente: il corpo umano ha bisogno di cedere in maniera il più uniforme possibile il calore che produce, in modo da mantenere la temperatura corporea intorno ai 36.5° C. Gli impianti a superficie radiante, distribuendo il calore uniformemente, assolvono in maniera ideale questo com-

pito (cosa che non si verifica per esempio con un camino a legna, che scalda eccessivamente l'ambiente vicino ad esso e lascia invece molto più fredde le zone più lontane, generando sensazioni di malessere). Studi medici confermano che, per raggiungere i massimi livelli di comfort, è necessario permettere all'organismo di smaltire la giusta quantità di calore nelle proporzioni naturali di scambio termico: sfruttando quindi la trasmissione attraverso l'irraggiamento per il 40-50%, per mezzo dell'evaporazione per il 30-35, per convezione per il 15-20 e per conduzione per il 2-5%. Proporzioni che viene assolutamente rispettata in presenza di un impianto radiante, l'utilizzo di grandi superfici radianti, infine, consente di utilizzare basse temperature sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, favorendo significativamente il risparmio energetico e il minor inquinamento dell'ambiente.

Con IDROSISTEMI una soluzione per ogni esigenza...

Lisce o bugnate: piastre di tutti i generi si adattano con facilità ai diversi tipi di installazione. Per questo Idrosistemi offre una vasta gamma di pannelli radianti, da

scegliere a seconda delle caratteristiche dell'edificio in cui si intende posare l'impianto. Tante proposte diverse, per soddisfare ogni esigenza.

Per il residenziale le soluzioni di Idrosistemi sono, oltre alla nuovissima piastra PSM25, presentata nella pagina accanto, le piastre lisce PST20 e PST30, perfette sia per un impianto solo caldo che caldo-freddo. Ci sono inoltre i modelli bugnati PSM40 e PSM55, quest'ultimo con la certificazione sull'acustica, entrambi versatili e convenienti, che consentono installazioni accurate e precise. A queste cinque tipologie di pannello, usate negli impianti a pavimento, si associano i tubi Pe-Xc in polietilene, forniti anch'essi da Idrosistemi, tutti reticolati elettrofisicamente e disponibili nei diametri 12-16 e 20. Per le strutture industriali, i capannoni, i centri commerciali, ma anche per le rampe d'accesso o per i piazzali, le piastre più indicate sono la GS60 e la RT16. Economiche, di facile e rapida installazione, sono l'ideale per scaldare le grandi superfici.

Oltre agli impianti a pavimento sopra descritti, Idrosistemi propone uno dei migliori impianti a soffitto presente oggi sul mercato. Il sistema è composto dalla piastra Comfort, realizzata in cartongesso e polistirolo e disponibile in varie dimensioni. Il pannello Comfort, posato a soffitto, consente l'installazione dell'impianto radiante senza dover rimuovere i pavimenti



Realizzazione di un impianto a parete

ed evita quindi di dover effettuare costose opere murarie. Il sistema prevede anche una serie di pannelli ciechi in cui è possibile installare lampadari, neon, ecc. A completamento della gamma, Idrosistemi offre un sistema radiante a parete, realizzato con rotaie e tubo Pe-Xc-AI oppure Pe-Xc, disponibili nei diametri 14 e 12.

Impianto a pavimento

Ogni superficie della casa, dell'ufficio, della palestra, del capannone o dell'albergo, può essere utilizzata per installare un impianto radiante. A seconda delle caratteristiche dell'edificio, infatti, è possibile scegliere tra tre diverse tipologie di sistema: da quello a pavimento, a quelli a parete o soffitto. Vediamoli nel dettaglio:

Impianto a Pavimento Il pannello radiante a pavimento, oggi sempre più diffuso, è quello più economico e facile da posare. Adatto a ogni tipo di rivestimento (legno, marmo, ceramica...), perfetto nelle case, negli alberghi, negli uffici, nei negozi, è ottimo anche per ambienti molto spaziosi, come i capannoni industriali. Con un dimensionamento adeguato è utilizzato sempre di più anche come impianto di raffrescamento. Con questo sistema l'intera superficie del pavimento funge da fonte di calore in inverno e di raffrescamento in estate. Sono sufficienti quindi basse temperature di mandata (di 33-38° C in inverno e di 15- 18°c in estate) per garantire il totale riscaldamento-raffrescamento degli ambienti. Grazie all'impianto a pavimento si riducono anche i costi di gestione, perché in entrambe le stagioni l'energia utilizzata risulta assai esigua.

Impianto a Parete

Questa tipologia di impianto, eccellente per il riscaldamento e il raffrescamento di ogni ambiente, è certamente la soluzione ideale per chi non potesse installare un impianto a pavimento, magari per la presenza di un rivestimento pregiato o particolare (ad esempio in marmo, mosaici, ecc...). Può essere utilizzata al meglio anche ad integrazione di altri sistemi di

riscaldamento in stanze che necessitano di grandi quantità di calore, come i bagni. Combinando ad esempio un impianto a pavimento con qualche metro quadrato di sistema a parete, è possibile ottenere un'elevata sensazione di benessere.

Impianto a Soffitto

Ottimo per il riscaldamento e il raffrescamento di stanze con altezza non superiore ai 3,5 metri, l'impianto a soffitto può essere utilizzato in modo ideale nelle ristrutturazioni, quando si volessero mantenere i pavimenti esistenti ed evitare quindi costose opere murarie. Anche in questo caso l'utilizzo della bassa temperatura genera notevoli risparmi nei costi di gestione.

La storia: dall'antica Roma a oggi

Oltre 2mila anni di storia e di esperienza, per migliorare e perfezionarsi sempre di più: il sistema di climatizzazione a superficie radiante affonda le proprie radici storiche nell'antica Roma e arriva a consolidarsi nei giorni nostri, raggiungendo i massimi risultati. Tra i romani, per riscaldare le case nobiliari, era d'uso costruire un impianto sotterraneo, l'Hypocaustum, fatto di cunicoli dove far passare aria calda e fumi generati da focolari accesi. Un sistema funzionale, che consentiva di riscaldare in maniera omogenea i pavimenti e anche le pareti delle stanze, generando così una dolce sensazione di tepore e benessere. Il prototipo degli attuali sistemi che, al posto dei cunicoli utilizzano i tubi, risale al secolo scorso. In Inghilterra, il professor Barker, inglese, nel 1908 realizzò e brevettò un sistema per riscaldare i locali basato sul passaggio di acqua calda in tubature poste sotto il pavimento. Il periodo di massima diffusione degli impianti di riscaldamento radiante fu quello delle grandi ricostruzioni, negli anni '50, quando, nel giro di pochi anni, ne vennero installati un gran numero. Questi impianti, basati sul principio della circolazione naturale, avevano però

in questo il loro stesso limite. Non era infatti possibile controllare in maniera adeguata il flusso dell'acqua con conseguente sbilanciamento delle temperature nei vari locali: alcuni infatti risultavano essere troppo caldi ed altri troppo freddi provocando una grande perdita di comfort.

Con l'impiego degli impianti a flusso forzato e l'utilizzo di collettori micrometrici, negli anni '70 si riuscì a dare avvio a una nuova fase positiva per questa tipologia di installazioni. Molti Paesi europei emanarono leggi per imporre un buon isolamento degli edifici e di conseguenza diedero una spinta a sistemi, come quelli radianti, a bassa temperatura. Oggi gli impianti a superficie radiante, giunti a un livello di massima perfezione, vivono una nuova stagione, soprattutto grazie all'opportunità di unire i numerosi benefici di un sistema di riscaldamento alla possibilità di utilizzarlo anche come impianto di raffrescamento, il tutto con grande economia nei costi di gestione.


PSM25

Il nuovo sistema radiante senza massetto

Realizzare un impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento a SECCO (senza massetto) è possibile. Per poterlo fare Idrosistemi propone la nuovissima piastra base Psm25: un pannello che permette di installare l'intero impianto nello spessore di soli 2,5 centimetri, eliminando del tutto la presenza del massetto. Per soppalchi e mansarde, ad esempio, dove l'altezza della stanza è limitata e quindi anche il minimo spazio deve essere sfruttato, l'ideale è posare questa tipologia di piastra, per non dover rinunciare ai vantaggi in termini di comfort e, soprattutto economici, propri dell'impianto a superficie radiante. La piastra base Psm25 è molto semplice da posare. Essendo preformata a U, permette di ancorare con facilità il tubo in polietilene 12x2. Realizzata in polistirolo espanso, conforme alle

CARATTERISTICHE:

- dimensioni 1175x750x25mm
- conducibilità termica 0,035 W/mK
- resistenza termica 0,60 m² K/W
- classe di reazione al fuoco B2 secondo DIN 4102, classe E secondo EN 13501-1
- densità 40 kg/m³
- passi di posa: 12,5 - 25 cm
- posa a serpentina



Caratteristiche impianto PSM25

normative EN13164 e DIN 4108-10 e completa di foglio in alluminio con funzione di barriera antivapore, ha una resa in riscaldamento che va dai 110 W/mq per il passo soggiornale, fino ai 175 W/

mq per il passo marginale, passando per i 150 W/mq nei bagni. I tempi di messa a regime dell'impianto, inoltre, risultano essere molto vicini a quelli realizzati con i radiatori-ventilconvettori.

VOCI DI CAPITOLATO

Piastra base PSM25 realizzata in polistirolo espanso conforme alle normative EN 13163 DIN 4108-10 con densità pari a 40 kg/mc. È completa di un foglio in alluminio con funzione di barriera anti vapore dello spessore di 100um. Il pannello viene fornito con un profilo ad U, per facile ancoraggio del tubo in polietilene. La realizzazione dei circuiti è a serpentina, passi di posa 12,5 e 25 cm. Conducibilità termica 0,035 W/mK, resistenza alla conducibilità termica 0,60 m²K/W, classe di reazione al fuoco B2 secondo DIN4102, classe E secondo 13501-1, nelle dimensioni 1175x750x25mm.



Nella foto uno dei lavori effettuati utilizzando il pannello a secco PSM25. Si tratta della realizzazione di un impianto radiante a pavimento nel soppalco di una abitazione

Un unico impianto, I caldo abbraccio del radiante... Energia che avvolge

I principi della fisica ci insegnano che le radiazioni trasmesse per irraggiamento si propagano nello spazio verso tutte le direzioni indistintamente. Per questo un qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento a pannelli radianti, che usa proprio questo sistema di scambio termico, permette all'organismo di percepire la stessa temperatura in ogni punto dell'edificio e con qualsiasi condizione climatica esterna, Una sensazione meravigliosa, simile a un caldo e avvolgente abbraccio.

Qualora, a completamente dell'impianto a superficie radiante, venissero installati i comandi elettrici posti sui collettori Idrosistemi, risulterà possibile inoltre gestire la temperatura in ogni stanza.

Posizionando infatti un termostato tarato sulla base delle proprie esigenze all'interno di ciascun ambiente, l'impianto, raggiunta la temperatura impostata, si fermerà automaticamente, senza interferire sul funzionamento dello stesso nelle altre stanze.

Niente più problemi, quindi, se si desidera più caldo in una camera piuttosto che in un'altra!

Con la combinazione tra termostato e comandi elettrici, infatti, si può scegliere di programmare una qualsiasi temperatura in cucina (ad esempio di 19°C) e allo stesso tempo si potrà decidere di averne una diversa nei bagni e un'altra ancora nella cameretta dei bambini, magari solo in determinate ore della giornata.

Radiante & Fonti Rinnovabili: il binomio vincente per il risparmio energetico

Gli impianti a superficie radiante, funzionando con basse temperature di mandata, sono la soluzione ideale per chi sceglie i sistemi che sfruttano le energie

rinnovabili, come il solare termico e le pompe di calore geotermiche: tutti sistemi che solo in combinazione con un impianto radiante, infatti, possono garantire la loro migliore resa e realizzare il massimo risparmio energetico, oltre a contribuire alla tutela dell'ambiente.

Per tutte le stagioni... il sistema che raffresca la tua estate ed elimina l'umidità

I sistemi a superficie radiante sono ideali anche per il raffrescamento. Essi garantiscono, infatti, grande comfort anche durante il periodo estivo e assicurano la corretta temperatura dentro i locali.

La tecnica di raffrescamento degli ambienti per mezzo di pannello radiante cominciò a diffondersi nei primi anni Novanta, senza mai arrestarsi. Anche le prospettive per il futuro di questo sistema sono più che rosee: si valuta, infatti, che, grazie alle sue vantaggiose caratteristiche, tra cui quella di raffrescare in modo "sano", esso stia diventando il più richiesto sia nell'edilizia privata abitativa, che nell'integrazione dei normali sistemi di climatizzazione in strutture commerciali e industriali.

Il trend continuamente in crescita è infatti garantito dai costi di gestione assai contenuti. Lo dimostrano anche i dati: nel giro di un anno, infatti, le vendite di impianti radianti Idrosistemi per il raffrescamento sono aumentate in modo tale da accrescere in maniera considerevole il fatturato. Un risultato più che positivo, confermato anche in questi primi mesi del 2008.

L'elemento che d'estate genera maggior disagio è l'eccessiva umidità all'interno dei volumi abitativi. Problema totalmente risolvibile grazie a un impianto radiante. Peculiare caratteristica di tali sistemi di raffrescamento, infatti, è quella di avere la capacità di riuscire a tenere sotto controllo il livello di umidità, anche grazie all'abbinamento di uno o più deumidificatori, in grado di garantire sempre un clima ideale. I

UN SISTEMA, TANTI VANTAGGI

Per risparmiare abbattere i consumi e tutelare l'ambiente!

UN SOLO SISTEMA
PER SCALDARE E RAFFREDARE

RIDUZIONE DEI CONSUMI
DEL 30%, GRAZIE A BASSE
TEMPERATURE DI MANDATA

DISTRIBUZIONE OMOGENEA
DELLA TEMPERATURA

LIBERTÀ NELLA SCELTA
DEGLI ARREDI

POSSIBILITÀ DI CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA IN OGNI STANZA

ELIMINAZIONE DI MUFFE
E CORRENTI D'ARIA

POSSIBILITÀ DI CONTROLLO
DELL'UMIDITÀ

ASSENZA DI MOTI CONVETTIVI

POCA MANUTENZIONE

MASSIMO COMFORT E
MIGLIOR QUALITÀ DELLA VITA

deumidificatori sono macchine a basso consumo, che, qualora fosse necessario, oltre a deumidificare possono contribuire a controllare e abbattere la temperatura dentro i locali.

I vari modelli di deumidificatori proposti da Idrosistemi, a parete o a soffitto, utilizzano la stessa acqua dell'impianto radiante, contribuendo così a ridurre ulteriormente i costi di gestione. I prodotti della gamma Idrosistemi consentono inoltre di soddisfare le richieste sia in abitazioni, che in negozi, uffici, etc...

Una centralina progettata specificamente per la gestione degli impianti radianti, chiamata "comfort", capta, attraverso i sensori disposti nelle stanze, la situazione relativa a temperatura e umidità ambiente, e così regola i deumidificatori, i gruppi frigo, i collettori e la caldaia.

Elementi che compongono il sistema integrato "caldo/freddo"

Un sistema di raffrescamento radiante prevede principalmente 3 elementi: LA

PIASTRA sulla quale è fissata la tubazione nella quale scorre l'acqua fredda, IL CHILLER (gruppo refrigerante) che ha il compito di mantenere fredda l'acqua dell'impianto, IL DEUMIDIFICATORE che provvede a regolare l'umidità negli ambienti.

A completamento dell'impianto vengono utilizzate opportune sonde gestite da una centralina elettronica che regola accuratamente le temperature dell'acqua (onde evitare formazione di condensa sulle superfici dei pavimenti come visto precedentemente).

I sistemi radianti messi a disposizione da Idrosistemi sono diversificati per ogni tipo di soluzione, in funzione soprattutto degli spazi operativi disponibili.

Si possono utilizzare impianti a pavimento, a parete, a soffitto.

In merito ai sistemi a pavimento si utilizza generalmente un passo di posa di 10 cm utilizzando le piastre lisce PST 20 e 30 dove il tubo in polietilene reticolato ha un diametro esterno da 16 mm, oppure la piastra a secco PSM 25 col tubo da 12 e passi di posa di 12,5 cm che permette di

avere il pavimento finito con uno spessore di circa 3,5 cm (questa piastra infatti non necessita di massetto).

Queste scelte permettono di assicurare la potenza frigorifera necessaria alla climatizzazione, fornendo circa 40W al metro quadrato di pavimentazione.

Non vi sono restrizioni per quel che riguarda i rivestimenti, si possono utilizzare indifferentemente la ceramica, il marmo, il legno, prestando attenzione soprattutto nel caso di quest'ultimo però a non utilizzare spessori eccessivi.

Sistemi alternativi al pavimento radiante possono essere quello a parete o a soffitto. Quest'ultimo in particolare si presta bene al condizionamento estivo per l'elevata resa e la rapidità di entrata a regime, non avendo l'inerzia termica provocata dal massetto.

Il pannello a soffitto è costituito da uno strato di polistirolo incollato ad un pannello cartongessato. All'interno del cartongesso sono annegati circuiti formati dal tubo in polietilene da 8 mm che all'uscita del pannello, come si evince in figura, vengono collegati al tubo di alimentazione da 20 mm proveniente dal collettore principale.

Deumidificazione

Il sistema di raffrescamento radiante crea una sensazione simile a quella che si prova in estate quando ci si trova in un locale interrato come una taverna o una cantina dove le temperature delle pareti sono inferiori a quelle delle pareti esposte

all'aria calda e all'irraggiamento solare.

In queste condizioni il benessere è già evidente ma per ottenere il massimo delle prestazioni e del comfort è importante e necessario controllare l'umidità relativa, che come è noto è responsabile di farci sentire a disagio quando assume valori elevati.

Per tale controllo si utilizzano quindi dei deumidificatori in numero ovviamente adeguato alla struttura da raffrescare (per esempio per una tipica abitazione di 100-120 mq abitata da 4 persone un solo deumidificatore è sufficiente a mantenere il controllo dell'umidità).

Tali deumidificatori, come si vede nello schema, sfruttano la stessa acqua che circola anche nell'impianto radiante per ottenere l'effetto frigorifero necessario a far condensare all'interno di esso l'aria umida. L'aria in uscita dalla macchina risulta quindi con corretti valori di umidità relativa pari circa al 50-55% in rapporto al comfort umano.

Qualora l'acqua refrigerata non dovesse essere sufficiente a produrre la deumidificazione desiderata, verrà attivato il compressore interno alla macchina che le permetterà di adeguarsi alle più severe condizioni di lavoro.

Le temperature dell'aria in uscita sono pressoché uguali a quelle dell'aria in ingresso, inoltre la velocità dell'aria che esce in ambiente è quasi nulla. In questo modo, con il sistema di raffrescamento radiante e di deumidificazione ad esso correlato, non si producono flussi di aria fredda negli ambienti, fastidiosi e pericolosi per la salute.




Deumidificatore



Deumidificatore

LA MERIDIANA

da Geom. Stabilini Giovanni



La Meridiana che vado ad esporre con queste mie righe, ha una particolarità che non ho riscontrato in nessun'altra. Anche facendo ricerche dettagliate sui siti specializzati non ne ho trovata una che si possa avvicinare a questa realizzata dallo scrivente Giovanni Stabilini. In particolare ho disegnato le curve di riferimento delle ore ogni 10 minuti, per cui riuscendo a stimare tale distanza che può variare da cm. 4 a cm. 8 si può leggere l'ora del momento con la precisione al minuto primo.

Le curve rappresentate si chiamano lemniscate, e raffigurano la proiezione dell'ombra durante tutto l'arco dell'anno in frazioni di tempo di dieci minuti. Il ferro la cui ombra viene proiettata sulla parete si chiama gnomone.

Per disegnare la proiezione delle ore prima e dei dieci minuti dopo, occor-

re avere dei dati riferiti alla posizione del luogo dove si vuole realizzare la meridiana, o orologio solare. Questi dati sono, il meridiano, il parallelo, e la quota rispetto al mare del luogo. Nel mio caso corrispondono $45^{\circ} 53' 25.16''$ latitudine Nord, $9^{\circ} 59' 08.10''$ longitudine Est di Greenwich, 650,00 m. sul mare. Oltre a questi dati occorre calcolare l'angolo di inclinazione della parete in questione rispetto al sud che è di $0^{\circ} 32' 21''$ Ovest, naturalmente più la parete sarà perpendicolare al sud il tutto risulterà più equilibrato nei due emisferi della stessa, un altro dato è la sporgenza del gnomone dalla parete che nel nostro caso è di 425 mm. Questo dato regola naturalmente la grandezza della meridiana sulla parete, e considerato che ho potuto sfruttare una lun-

ghezza di cm. 560 per un'altezza di cm. 300 circa, questa è sembrata essere la sporgenza ideale, logicamente più piccola sarà la meridiana la lettura risulterà più difficile, l'ultimo dato è quello del giorno preso in considerazione.

Con questi dati si calcola la proiezione del sole, di ogni ora, o frazione di dieci minuti come nel nostro caso, lungo tutto l'arco dell'anno. Questa proiezione si chiama ora vera locale, ed ha la forma di un otto allungato, che prende appunto il nome di lemniscata. Ovviamente questo calcolo non occorre farlo su tutti i 365 giorni dell'anno, ma si prendono come riferimento i periodi significativi, come ad esempio i solstizi, gli equinozi, il primo e l'ultimo giorno dei vari mesi, i segni Zodiacali, ed altre date lungo l'arco dell'anno per un totale di 35 punti. Unendo questi punti con una polilinea che passa per essi si ottiene questa specie di otto allungato. Può sembrare un calcolo complesso ma con l'ausilio di un programma appositamente realizzato è diventato il tutto molto facile.

Questi punti di riferimento permettono così di disegnare, i solstizi e gli equinozi, che delimitano le stagioni, i mesi ecc. oltre naturalmente alle ore suddivise in dieci minuti primi.

Fatto questo ho disegnato in scala 1:1 il risultato della meridiana, che per praticità di stampa ho diviso in 28 rettangoli di dimensioni accettabili cm. 60,00x80,00, sia per la stampa che per la fase succes-

siva. La fase successiva consiste appunto nel bucare questi fogli con degli aghi tutte le polilinee, i caratteri e tutto il disegno completo.

Dopodichè, come si fa con gli affreschi, viene trasferito con un tampone con una terra color ocra tutto il disegno sulla parete. I puntini così tracciati sul muro danno l'indicazione per disegnare il tutto.

Un accorgimento per una miglior lettura è stato quello di colorare le 4 stagioni con colori diversi, grigio l'inverno, verde la primavera, rosso l'estate e marrone l'autunno, inoltre le polilinee sono state disegnate con larghezze diverse, quelle delle ore hanno larghezza di circa 8mm. Quelle delle mezze ore 5mm. Mentre quelle dei dieci minuti di circa 3 mm. Inoltre in alto e in basso di queste lemniscate ho scritto il riferimento dell'ora e degli intervalli dei dieci minuti.

Le foto che allego alla presente evidenziano senza ombra di dubbio la precisione e la facile lettura delle ore. Dalle tre foto con campo più grande si vede che la l'ombra della punta del gnomone cade appena sotto la linea orizzontale dell'equinozio per cui dovrebbe essere il 24 marzo circa, considerato che eravamo appena entrati in primavera, ma l'ora è precisa perché si vede che alle 12,50 l'ombra cade sulla linea delle 12,50 (Foto 1), mentre alle 12,55 l'ombra cade a metà tra la linea delle 12,50 e quella delle 13,00 o 1,00 (Foto 2), mentre nella (Foto 3) si vede che l'ombra è esattamente sulla linea più grossa delle 13,00.

SALA
SERRAMENTI IN LEGNO



dal 1941

- Serramenti esterni
- Porte interne
- Portoncini
- Complementi

SALA di GB SALA & C. s.n.c.

Uffici e Show Room: 24020 Ranica (BG) - Via Marconi, 1
Tel. 035 511 198 - Fax 035 511 714

Falegnameria: 24020 Villa di Serio (BG) - Via P.Agazzi
Tel. e Fax 035 657 259

Web: www.salaserramenti.it - info@salaserramenti.it





Foto 1 - Ore 12.50




Foto 2 - Ore 12.55




Foto 3 - Ore 13.00

Questi particolari si notano meglio nelle foto con campo più piccolo.

Per finire questo lavoro occorre sicuramente scrivere sulla parete i dati che ho sopra descritto, inoltre come tutte le me-

ridiane che si rispettano, necessita di un "motto" sulla vita collegata al tempo, per cui vorrei scrivere.

"Alla sera conterà l'amore"



di Kistic Andrea & C. snc

24048 Treviolo (Bg) - Via A. Manzoni, 1
Tel. 035 690 118 - Telefax 035 200 718
e-mail: geoprove@tiscali.it

**INDAGINI GEOTECNICHE - SONDAGGI
MICROPALI - POZZI
PROVE PENETROMETRICHE**



L'INSOSPETTABILE MODERNITÀ DEL GEOMETRA

(dai romani a noi)

Un ordine da 92 mila iscritti

1929 - L'anno in cui fu promulgata la legge professionale per i geometri. La loro figura risale però all'antichità, in cui erano agrimensori e progettisti di accampamenti militari.

I geometri Italiani sono circa 92 mila e possiedono oltre all'Ordine un'importante Cassa di previdenza e assistenza. La loro numerosità unita alla serie di prestazioni nelle quali continuano a cimentarsi con notevole fortuna, ne fa una frazione non trascurabile della nuova classe media. Sono l'esempio d'una professione minore che tuttavia ha un'importanza tangibile, grazie a una diffusione capillare sul territorio. È anche una professione che viene da lontano. Quando nel 1929 fu promulgata la loro legge professionale l'economia era sostanzialmente agricola e la società industriale di là da venire. Del resto il geometra nell'antichità era semplicemente il misuratore delle terre. Presso i Romani esisteva il "mensor" che tracciava le linee perimetrali degli accampamenti militari. Allorché in Italia la professione fu riconosciuta, il geometra era una sorta di factotum che soprattutto nelle campagne consigliava e aiutava piccoli proprietari, affittuari, mezzadri, artigiani, commercianti, nella misurazione di terre, nella determinazione di confini, nei progetti di piccole costruzioni agricole e commerciali.

La configurazione moderna del geometra comincia a delinearsi dopo la Seconda guerra mondiale, quando è chiamato a compiere attività non più riconducibili all'ambito rurale, ma anche a quello edilizio-industriale, collegate col boom degli anni 50 e 60. Tali attività investono il settore edilizio perché la legge garantisce al geometra la possibilità di progettare "mo-

deste costruzioni civili", e piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e non implicano pericoli per l'incolumità delle persone. Questa competenza è coerente con la tipologia di certe costruzioni della provincia italiana, chiamate col termine convenzionale di "villette": oppure di condomini che non implicano particolari calcoli di cemento armato, per i quali il geometra riceve, quando occorre, il soccorso d'un ingegnere. Simili competenze fanno del geometra un personaggio della società industriale. A queste si sovrappongono quelle che riguardano le divisioni, le stime, le operazioni contabili e amministrative, la contabilità e liquidazione dei lavori, le mansioni di perito comunale, le attività di perito presso i tribunali, ecc. - un insieme più che rispettabile. Tali caratteristiche oggi persistono sia perché il geometra mantiene un ruolo di consulente facile da avvicinare, e capace di sbrigare attività senza emettere parcelle gravose, sia perché la professione è in evoluzione anche da un punto di vista tecnico attraverso l'accesso alla laurea triennale in Tecnica del Territorio; il che ne allarga l'ambito e nello stesso tempo lo qualifica, anche se pone spesso il geometra in contrasto con ingegneri, architetti, periti agrari e agronomi con i quali la sua sfera di competenza sovente s'incrocia. In proposito si può dire che, crisi a parte c'è spazio operativo per tutti, anche se non scevro da conflitti.

83° ADUNATA NAZIONALE A.N.A. 7-8-9- MAGGIO 2010

Grazie Alpini, grazie Geometri Alpini

da Geom. Pietro Giovanni Persico

foto: Geom. Romeo Rota

Fonti: "L'eco di Bergamo" - "Qui Bergamo" - "Bergamonews.it"

Grazie Alpini, ci avete mostrato la Bergamo e la bergamasca migliore. Grazie ai geometri alpini, perché parecchi sono i geometri che hanno fatto parte delle truppe Alpine, sono soci e operano nell'Associazione Nazionale Alpini. Alpini, artiglieri da montagna, genieri, trasmettitori, paracadutisti, militari dei servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali secondo lo Statuto dell'A.N.A. vengono tutti indicati con il nome generico di "Alpini". L'adunata ci ha detto che siamo molto meglio di come noi stessi spesso ci rappresentiamo. Qualcuno scherzando ha buttato lì che ci vorrebbe un'adunata ogni anno. Un'esagerazione certo. Ma val la pena pensarci un momento. Perché non dobbiamo aspettare eventi straordinari per riconquistare una dimensione collettiva.

ECCO L'ITALIA CHE VOGLIAMO

Chi osserva quest'Italia un po' malmessa in arnese e che poi s'è lasciato prendere dalle braccia amiche della treggiorna alpina di Bergamo, alla fine, un po' intontito ma soddisfatto, si deve essere chiesto in che razza di mondo sia finito. Perché il lascito di questa straordinaria avventura

umana che tutti abbiamo vissuto è questo: l'Italia reale è quella ordinaria, di tutti i giorni, che è quella che è, oppure quella che tutti vorremmo che fosse? Appunto, con un occhio alla cronaca: quella che abbiamo visto sfilare ieri per tutto il giorno, di un virtuosismo ineguagliabile. La "meglio gioventù" con il tricolore, una categoria che abbatte le barriere anagra-





fiche e che restituisce veci e bocia ad una felice sintesi fatta di una comunità fortemente identitaria, di un'italianità solidale che abbraccia Nord e Sud.

La cui ragione sociale è semplice da spiegare: gioire e soffrire con e per gli altri. Il che significa solidarismo e volontariato, la natura stessa di un'alpinità che è ormai senso comune e che però, essendo ritenuta un fatto scontato, rischia di essere svalutata in quanto giudicata acquisita per sempre.

Eppure questo scatto d'orgoglio, questa eccezionale festa di popolo, di un populismo che riassume al meglio una complessità sociale (ricchi e poveri, colti e popolani, destra, centro e sinistra sul piano politico), ha avuto nei simboli una forza magnetica e un'attrazione tanto contagiose quanto impareggiabili: i volti vissuti con il sole dell'ottimismo di fronte, le sagome fisiche cadenzate sul "Trentatre", la marcia alpina, quelle divise arcobaleno che rinviano all'epica patriottica, quei tratti identitari che rimandano a uomini comuni, all'amico della porta accanto, al soccorritore che è nelle attese di tutti. Per un giorno abbiamo visto una città, la città garibaldina dei Mille, espropriata in ragione e per conto di una realtà che stava e che sta nel cuore. Ecco il rinnovarsi dell'afflato solidaristico: "gli alpini non hanno confini: aiutano tutti, lontani

e vicini", "il cuore degli alpini abbraccia il mondo", dove c'è un alpino c'è civiltà d'amore", "ieri alla patria, oggi all'umanità". Con una distinzione gerarchica fra l'attività militare e il lavoro civile: "ieri alla patria, oggi all'umanità", "in guerra dovere, in pace per donare". Riaffermando in ogni caso, nel 150° dell'Unità d'Italia e in una roccaforte leghista, che "il tricolore è la nostra bandiera: come sempre, per sempre, per tutti".

L'adunata ha avuto il pregio di toccare un tasto nevralgico della società italiana e di indicare una prospettiva in un disegno solidarista. I ripetuti accenni alla trasmissione dei valori dagli anziani ai giovani hanno messo a nudo un tema non ancora maturato dalla politica: la vulnerabilità delle nuove generazioni, che rappresenta una mina vagante. Che questa autentica piaga sociale sia stata assunta come questione prioritaria dall'Ana conferma





un dato che non è una nota a margine: l'Associazione nazionale alpini è una delle poche agenzie rimaste con le antenne sul territorio, capace quindi di intercettare i nuovi bisogni della fragilità umana.

Il secondo merito (e anche questo è una riconferma) è che questi veterani svolgono un'opera di decontaminazione da quei virus inquinanti che talora danno l'idea che abbiamo smesso di essere una nazione. Viceversa abbiamo visto un'Italia coesa, viva e reale, che non s'arrende, orgogliosa della propria storia e consapevole di dover amministrare con pratica ragionevolezza un presente fatto di consenso e di popolarità. Poi, certo, come ci ammoniva perentorio uno striscione, gli uomini passano, ma gli alpini restano. Insomma: sappiamo di essere in transito, ma anche che lo spirito delle penne nere sopravviverà a tutti noi. Va bene così.

ANCHE NOI ALPINI


Il primo Alpino che è entrato nella mia vita si chiamava Giovanni ed era, della famiglia Beretta di Panica, il più fiero esponente.



Un omone alto e robusto che, a me bambino, sembrava una montagna con una voce roca per via delle sigarette che da solo si arrotondava prendendo il tabacco da una scatoletta di acciaio. Era il postino del paese e abitava di fronte a casa mia con due sorelle rimaste zitelle, la moglie, quattro figli e una zia malata. Una vita non certo agiata... Di poche parole, sempre in bergamasco, amava l'Atalanta, le bocce, il vino rosso, la polenta tutti i giorni e le camminate nei boschi. Qualche volta mi portava con lui su per le colline che sovrastano l'inizio della Valle Seriana e solo allora, con il fiato un po' accorciato dalla fatica, si lasciava andare a qualche racconto della sua gioventù, delle avventure in guerra con il moschetto e il mulo, delle sue paure... Lo spasso maggiore per me era quando mi portava sul predellino davanti della sua Lambretta a fare il giro della posta. Stavo



in piedi con i capelli ai vento attaccato al manubrio che, quelle mani enormi, stringevano con sicurezza... Non c'era nulla che gli chiedessi che non avrebbe fatto per farmi divertire e quando, qualche volta, mi prendeva sulle sue possenti spalle, mi sentivo in groppa al mio gigante buono, che tutti in paese rispettavano e a cui tutti si rivolgevano con benevolenza. Aiutava chiunque glielo chiedesse, anche solo per un buon bicchiere di vino come ricompensa... Altruista e coraggioso l'ho visto partire per recarsi con la sua squadra di Alpini in ogni luogo dove si verificarono le peggiori catastrofi dell'Italia di quegli anni: dal crollo della diga del Vajont nel '63, all'alluvione di Firenze nel '66 e poi il terremoto che distrusse la Valle del Belice in Sicilia nel '68. E ancor prima che io



nascessi era stato fra i primi a correre in aiuto delle popolazioni colpite dall'inondazione del Polesine... E, già in età più avanzata, non si sottrasse nel '76 a recarsi sul posto, subito dopo il sisma del Friuli. Non c'era da dubitarne, il Giovanni sarebbe stato lì, con il suo cappello da Alpino, la camicia a quadri con gli stivali e la pala in mano... In chiesa cantava con il suo vocione e non riusciva a capire di quale peccato volesse chiedere perdono: per me era uno degli uomini più buoni e generosi che avessi mai conosciuto. "Se un giorno anche tu sarai un Alpino - mi disse una volta - capirai che quando c'è bisogno di te non ti puoi tirare indietro." In questa frase, detta col suo bergamasco schietto e dai

suoni antichi, racchiudeva tutta l'essenza e l'orgoglio delle penne nere: esserci, sempre e comunque, vicini alla gente nei momenti in cui serve aiuto. Senza tante parole ma con fatti concreti.

500 MILA PRESENZE

Per l'Adunata Alpina tante sono state le presenze e, sabato 12 giugno al Teatro Donizetti con i palchi tricolore, il Gran Gala "Grazie alpini, grazie Bergamo" organizzato dal Comune, in collaborazione con l'Associazione nazionale alpini, per



ringraziare non solo gli alpini ma tutti i bergamaschi che hanno saputo accogliere le penne nere in occasione dell'adunata di maggio. A fare gli onori di casa, Giuseppe Lupi e Francesco Brighenti, che hanno dato la parola ai numerosi ospiti presenti sul palco, tra cui il sindaco Franco Tentorio, il vicesindaco Gianfranco Ceci, il presidente del Consiglio provinciale Roberto Magri e l'assessore regionale Marcello Raimondi. Il ricordo delle 500 mila persone che si sono riversate nella nostra città, ancora vivo, è stato rievocato dai filmati dei momenti più forti dell'adunata.

Ospiti d'eccezione il colonnello del Comando delle truppe alpine Maurizio Plasso, il colonnello Giovanni Coradello del 5° Reggimento alpini e, rappresentare

la città di Torino che ospiterà l'adunata nel 2011, l'assessore Giovanni Ferraris. Tra le penne nere per la sede nazionale era presente Nino Geronazzo, presidente del comitato organizzatore, mentre per la sezione di Bergamo il presidente Antonio Sarti: entrambi hanno ricordato l'impegno nella preparazione e la soddisfazione per l'esito dell'evento adunata.

Un riconoscimento speciale è andato alla polizia locale, oltre che agli enti, istituzioni e tutte le forze dell'ordine, che hanno lavorato per garantire la sicurezza, il presidio del territorio, l'assistenza sanitaria, i trasporti; un grazie anche alle associazioni di quartiere e di via, le parrocchie e gli oratori di Bergamo che hanno reso la città ovunque accogliente. Per



gli “effetti speciali” della manifestazione è stato ricordato, tra gli altri, l’impegno della Fondazione Marzio Tremaglia per l’imbandieramento delle Mura Venete e l’Associazione giostrai per lo spettacolo pirotecnico da Porta San Giacomo.

Nel corso della serata sono state premiati i vincitori del concorso “Vetrine in Tricolore”, promosso dal Comune, in collaborazione con il Comitato organizzatore, da Ascom e da Confesercenti.



COOPERATIVA: ESERCIZIO 2009

Pubblichiamo di seguito la “Relazione del Consiglio di Amministrazione” relativa al Bilancio 31.12.2009 nonché la “Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 31.12.2009” e la relazione del Revisore dei Conti.



Il tavolo di presidenza
da sinistra: Dott. Augusto Tucci, Presidente Geom. Persico Pietro Giovanni, Segretario Geom. Pietro Fontanella

BILANCIO ESERCIZIO 2009 Relazione consiglio amministrazione

Signori Soci

Il bilancio, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è un bilancio che presenta una perdita d'esercizio pari a €10.229,42.

Nell'anno 2009 oltre allo svolgimento dei compiti istituzionali, quale l'offerta di garanzie per l'accesso al credito ai professionisti associati, che si è comunque notevolmente ridotto (complessivamente solo 4 finanziamenti), la Cooperativa ha organizzato, in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo che è socio dal 2006, numerosi corsi di formazione professionale, per la "formazione professionale continua obbligatoria", condizione essenziale per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Professionale dei Geometri, che hanno ricevuto una buona

partecipazione, permettendo alla Cooperativa di contenere i costi di gestione, tramite l'attivo sui diversi corsi:

- corso in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008 (n.7 corsi);
- corso Aggiornamento Certificatori Energetici (n. 3 corsi);
- corso "Certificazione Energetica" (n. 2 corsi) con larga partecipazione dei geometri.

Nonostante la notevole quantità di iscritti ai corsi di formazione si è riscontrato una bassa partecipazione da parte dei soci iscritti alla Cooperativa nonostante gli sconti proposti che, comunque è intenzione del Consiglio di Amministrazione di continuare a praticare ai propri Soci per incentivarne la partecipazione.

Comunque, l'attività di formazione dei Geometri sarà sempre più presente tra i compiti istituzionali della nostra Cooperativa in quanto, dal 1° gennaio 2007 è in atto detta formazione che è obbligatoria a partire dall'01/01/2010 vista, la non indifferente attività legata alla conti-

nuova produzione normativa ed il progressivo affinarsi delle tecnologie che impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità delle prestazioni professionali.

In tale ottica ed in diretta collaborazione con il Collegio, verranno proposti a breve i seguenti Corsi:

- corso di "Estimo Immobiliare";
- corso C.T.U., per Geometri che vogliono intraprendere (o perfezionare) l'attività di consulente tecnico del Tribunale.

Per quanto concerne l'attività primaria della Cooperativa, anche nell'anno 2009, abbiamo continuato a sensibilizzare i Geometri Soci e non con particolare riferimento ai giovani, a quella che è il regime delle normative dettate da "BASILEA 2". Infatti le banche determinano l'affidabilità (rating) e il rischio del finanziamento, quindi, tanto più elevata sarà la rischiosità dell'operazione, tanto più alto sarà il prezzo richiesto al professionista per avere il credito.

Consequentemente confermo che è sempre più importante il ruolo degli organismi fidi, sul modello della nostra Cooperativa Geometri per quanto concerne la garanzia sul credito professionale che anche quest'anno è stato prestato ai nuovi soci che vi hanno fatto richiesta,

Degna di nota, è l'iniziativa intrapresa dalla Cooperativa, con il Patrocinio del Collegio e la collaborazione, tramite una convenzione, con la 1iC Global Group S.p.A., che gli ha permesso di poter far accedere i geometri ad una Polizza RC professionale (distribuita dalla DUAL ITALIA) in grado tutelare tutte le attività professionali, a costi assolutamente competitivi.

L'iniziativa è stata giudicata favorevolmente, con varie adesioni di geometri Soci e non.

In merito alle altre voci della nota integrativa al bilancio al 31.12.2009 i valori, arrotondati all'unità, risultano i seguenti:

Il totale delle immobilizzazioni tra le attività patrimoniali si stabilisce su € zero. Mentre l'attivo circolante risulta di € 326.972 e i ratei e risconti risultano di € 84. Per il totale attività di € 327.056.

Le passività patrimoniali registrano, quale patrimonio netto, l'importo di € 80.828 dovuto al capitale versato dai soci per € 9.349 sommate la riserva legale di € 25.268, altre riserve di € 56.440 e aggiunto la perdita di

esercizio di € 10.229. Nel passivo patrimoniale risulta il fondo rischi per € 65.135, i debiti per € 128.854, e i ratei e risconti passivi che sono risultati € 52.239 per il totale passività di € 327.056.

Tra i conti d'ordine le fidejussioni ricevute dai soci hanno raggiunto l'importo di € 492.700, mentre il montante dei rischi per le operazioni in essere con gli istituti di credito ha raggiunto l'importo di € 15.989, proseguendo la corretta restituzione da parte dei soci delle somme da loro ricevute con garanzia della Cooperativa ammontanti a tutto il 2009 a € 15.989.

La perdita di esercizio per l'anno 2009 risulta di € 10229 ed è stata portata a riduzione del patrimonio netto.

La perdita è derivato dal risultato negativo del conto economico che al valore della produzione di € 139.692, registra costi di produzione per € 145.758 a cui vanno aggiunti gli oneri finanziari nel saldo con i proventi di € 542 e le imposte sul reddito di € 1086.

Ai sensi dell'art. 2545 gli amministratori della società, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio debbono, nella relazione prevista dall'art. 2428 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Si indicano di seguito i parametri relativi all'anno 2008 e all'anno 2009:

ANNO 2008

$$\frac{10.200,00}{188.547,00} = 0,0540$$

Per l'anno 2008 non si è verificato lo scopo mutualistico.

ANNO 2009

$$\frac{15.626,53}{139.170,98} = 0,1123$$

Anche per l'anno 2009 non si è verificato lo scopo mutualistico.

L'art. 2545-octies del Codice Civile precisa che "la Cooperativa perde la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513...", pertanto per l'esercizio

appena chiuso, trattandosi del secondo esercizio, non possono essere applicate le norme relative alla mutualità prevalente.

Al 31/12/2009 i Soci raggiungono il numero complessivo di 181 e le operazioni finanziarie sono risultate n. 4 per l'importo garantito di € 15.988,51.

Nel sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio, non resta confermare che:

- non vi sono crediti per la parte residuale a lungo termine;
- gli interessi attivi, al netto della ritenuta fiscale, maturati sui c/c bancari accesi per la copertura di rischio, sono stati accantonati nell'apposito fondo al netto degli oneri fiscali relativi.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

- Vengono segnalati all'attenzione del consiglio che: a seguito dell'inadempimento del socio (.....) è stato richiesto da parte della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino alla Cooperativa il pagamento della somma pari ad € 6.913, pari al 60% dell'effettiva insolvenza, a copertura della garanzia prestata oltre ad interessi, spese di deposito e notifica. In relazione a quanto sopra esposto la Cooperativa in data 26/03/2010 ha effettuato il bonifico a copertura del suddetto obbligo di regresso, in veste di fideiussore transando il debito di € 11.521,67.

*IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Geom. Pietro Giovanni Persico*

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2009

In forma abbreviata con esclusione della compilazione della relazione sulla gestione

Signori Soci,

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del Cod. Civ. e sulla base degli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425.

Inoltre in accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 2427 c.c..

In particolare sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 6.

La Nostra società ha svolto l'attività di sostegno per la concessione del credito ai propri soci e l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale favorendo e conseguendo lo scopo mutualistico oggetto dell'attività stessa. Mentre l'attività di sostegno per la concessione del credito si è notevolmente ridotta, l'attività per l'organizzazione dei corsi si è ulteriormente incrementata.

CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2427 n.1)

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2009 sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti.

Per un coerente confronto fra le due annualità, si sono dovuti applicare, anche all'annualità precedente, la medesima struttura ed i medesimi criteri di arrotondamento dei conti contabili adottati per la redazione del bilancio relativo all'anno in corso. Ciò ha comportato, per alcune Voci, l'esposizione di valori lievemente diversi, per effetto delle diverse modalità di esposizione e di arrotondamento, rispetto a quelli risultanti dal Bilancio UE depositato l'anno precedente.

Non vi sono valori originariamente non espressi in euro. La valutazione delle voci dell'attivo e del passivo è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricor-

so a deroghe di cui all'art.2423 co.4 e all'art.2423 bis co.2.

Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.

Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31.12.2009, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse:

1. Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale.

Sono esposti nell'attivo di bilancio con indicazione esplicita dei relativi ammortamenti.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al piano prestabilito ritenuto congruo ed adeguato ai fini civilistici, in relazione alla residua vita utile e possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni immateriali.

Il valore di carico e dei fondi di ammortamento è stato ritenuto congruo e correttamente calcolato a livello civilistico.

2. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.

Ai sensi dell'art.10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al 31.12.2009 non figurano nel patrimonio della società beni per i quali, in passato sono state eseguite "rivalutazione" monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell'art.2426 c.c.. Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le ali-

quote massime fiscalmente consentite.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare.

L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l'esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo stanziamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati.

Nell'anno 2009 l'immobile sociale è stato alienato.

3. Immobilizzazioni finanziarie.

Nessuna partecipazione è detenuta dalla nostra società.

4. Rimanenze.

Non vi sono giacenze di magazzino al 31.12.2009.

5. Crediti

I crediti sono iscritti nell'attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale rettificato per tenere conto del presumibile minor valore di realizzazione. Non vi sono crediti, anche per la parte residuale, a lungo termine (superiori ai 5 anni).

6. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro importo nominale.

7. Ratei e risconti

I ratei e risconti dell'esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.

8. Patrimonio netto

In relazione a quanto richiesto dal punto 7 bis dell'innovato art. 2427 codice civile si riporta di seguito la suddivisione delle poste di patrimonio netto (tabella alla pagina seguente).

Descrizione	Importo	Utilizzabilità	Disponibilità	Utilizzi 3 es. preced. copertura perdite	Utilizzi 3 es. preced. per altre ragioni
Capitale	9.349				1.910,95
Riserve di utili					
Riserva legale	25.268				
Altre riserve a regimi speciali	56.440				
Fdo copertura perdite	0	A-B	0		
Utile (Perdita) a nuovo					
Utile (Perdita) esercizio	-10.229				

Legenda: A - per aumento di capitale; B - per copertura perdita; C - per distribuzione ai soci.

9. Fondo trattamento di fine rapporto

La società non ha dipendenti in forza al 31/12/2009.

10. Debiti

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale. Non sono stati effettuati finanziamenti da parte dei soci.

11. Fondo per rischi ed oneri.

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Quest'anno è stato stanziato un fondo rischi di € 10.000,00 per il rischio di insolvenza fideiussioni in quanto, già a metà 2009, sono giunte presso la sede alcune comunicazioni di insolvenza.

I fondi rischi sono stati integrati nel corso di ciascun esercizio. Non sono stati utilizzati.

12. Oneri finanziari capitalizzati

Nessun onere finanziario è stato im-

putato a valori dell'attivo di stato patrimoniale.

13. Parti correlate e accordi fuori bilancio

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22 bis si rende noto che non è stata conclusa nessuna operazione con parti correlate.

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22 ter si rende noto che non sono stati conclusi accordi fuori bilancio.

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono state le seguenti:

Omissis...

Ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile, gli amministratori e i sindaci documentano la perdita della condizione di cooperativa a mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente i relativi parametri.

“Art. 2513 c. 1 lett. a) I ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale complessivo riportato nella voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A)”.

**SCHEDA DI CONTROLLO PER LA
VERIFICA DELLA PREVALENZA
Ai sensi dell'art. 2513
c.c anno 2008 e 2009**

ANNO 2008

$$\frac{10.200,00}{188.547,00} = 0,0540$$

la prevalenza è verificata se i risultati sono > di 0,5

Nel corso dell'anno 2008 il requisito della mutualità prevalente non è stato rispettato.

ANNO 2009

$$\frac{15.626,53}{139.170,98} = 0,1123$$

Nell'esercizio 2009 quindi, come si può osservare la Cooperativa non ha rispettato il requisito della mutualità prevalente. L'art. 2545-octies del Codice Civile precisa che "la Cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513...", pertanto per l'esercizio appena chiuso, trattandosi del terzo esercizio, la società ha perduto il requisito della mutualità prevalente.

Il risultato dell'esercizio evidenzia una perdita pari ad € 10.229,42 che Vi proponiamo di coprire mediante l'utilizzo di riserve di utili precedenti.

**Fatti rilevanti intervenuti
nell'esercizio**

Vengono segnalati all'attenzione dell'assemblea che:

Il controllo contabile è esercitato dal Rag. Conforti;

Nel corso dell'esercizio 2009 ci è stata comunicata l'accertata inadempienza del socio (.....) nei confronti della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino. La quota a carico della Cooperativa del 50% del debito non pagato corrisponde ad € 11.521,67.

La società ha proceduto a transare con il suddetto Istituto il dovuto con € 6.913 pari al 60% della quota a suo carico. Il pagamento del predetto importo è stato effettuato in data 26.03.2010 con bonifico.

A seguito della scelta di tassare in cinque periodi d'imposta le plusvalenze realizzate dalla cessione dell'immobile e degli altri beni strumentali ammortizzabili, avvenuta nel corso del 2008, si è proceduto a stanziare a bilancio l'adeguamento del fondo di accantonamento per imposte differite IRES. L'accantonamento effettuato è stato pari a € 1.806,00, ottenuto calcolando l'imposta IRES nella misura del 27,5% sui tre quinti di plusvalenze rinviata a tassazione negli esercizi futuri al netto delle perdite fiscali esistenti al termine dell'esercizio e scomputando il fondo esistente al 01.01.2009.

*IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Geom. Pietro Giovanni Persico*

**RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE AI SENSI DELL'ART
2429 DEL CODICE CIVILE**

Signori soci,

il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, così come sottoposto Vi dall'Organo amministrativo, evidenzia una perdita di Euro 10.229,42.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

A seguito, anche agli ulteriori chiarimenti verbali ricevuti, i sottoscritti sindaci a completamento delle operazioni effettuate provvedono a riferire all'assemblea esponendo, ai sensi dell'art. 2429 del codice civile, nella relazione, che di seguito si trascrive, le proprie "osservazioni" sul bilancio così da mettere i soci

in condizione di valutare in maniera più approfondita il progetto di bilancio redatto dall'Organo amministrativo e di facilitarli a meglio formulare il loro giudizio su quanto è stato sottoposto al loro esame; il Collegio ritiene infine di concludere la propria relazione con la formulazione delle "proposte" circa la destinazione del risultato d'esercizio.

1. In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- i risultati evidenziati traggono origine dalle rilevazioni contabili;
- la valutazione delle voci di bilancio è intervenuta nella prospettiva della continuazione dell'attività sociale;
- abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;
- mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

2. Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

3. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.

4. Nel corso dell'esercizio non sono perve-

nute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.

5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

7. Ai sensi dell'art. 2545 i sindaci della società, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione prevista dall'articolo 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Si indicano di seguito i parametri relativi all'anno 2008 e all'anno 2009:

ANNO 2008

$$\frac{10.200,00}{188.547,00} = 0,0540$$

la prevalenza è verificata se i risultati sono > di 0,5.

Nel corso dell'anno 2008 il requisito della mutualità prevalente non è stato rispettato.

ANNO 2009

$$\frac{15.626,53}{139.170,98} = 0,1123$$

Anche nel corso dell'anno 2009 il requisito della mutualità prevalente non è stato rispettato. Tuttavia, l'art. 2545-octies del Codice Civile precisa che "la Cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513...", pertanto anche per l'esercizio appena chiuso la società ha perso la qualifica relativa alla mutualità prevalente.

8. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo pari a € 10.229,42 e si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31 dicembre 2009	31 dicembre 2008
	Totale	Totale
Crediti verso soci	0	0
Immobilizzazioni Immateriali	0	0
Immobilizzazioni Materiali	0	0
Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
Attivo Circolante:		
Crediti	15.115	31.536
Disponibilità liquide	311.856	170.107
Ratei e risconti	84	10.484
TOTALE ATTIVO	327.055	212.127

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31 dicembre 2009	31 dicembre 2008
	Totale	Totale
Patrimonio netto:		
Capitale	9.349	9.452
Riserva legale	25.268	8.827
Altre riserve	56.439	19.723
Utili (perdite) a nuovo	0	0
Utile (perdita) d'esercizio	-10.229	54.803
Fondo rischi ed oneri	65.135	52.947
Trattamento di fine rapporto		
Lav. Subord.	0	0
Debiti	128.854	64.393
Ratei e Risconti	52.239	1.982
TOTALE PASSIVO	327.055	212.127

GARANZIE E IMPEGNI	31 dicembre 2009	31 dicembre 2008
	Totale	Totale
Conti d'ordine	508.689	622.617

Il Conto Economico evidenzia un risultato d'esercizio positivo pari a € 10.229,42 e si riassume nei seguenti valori:

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2009	31 dicembre 2008
	Totale	Totale
Valore della produzione	139.692	258.085
Costi della produzione	-145.759	-190.087
Differenza	-6.067	67.998
Proventi e oneri finanziari	542	-1.015
Proventi e oneri straordinari	-2.898	-497
Risultato prima delle imposte	-8.423	66.486
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	-1.806	-11.683
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-10.229	54.803

9. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

* * *

Signori Soci,

il Collegio sindacale ritiene che tutte le "osservazioni" sopra svolte Vi abbiano messo in condizione di valutare compiutamente il progetto di bilancio redatto dall'Organo amministrativo e sottoposto al Vostro esame, di conseguenza di averVi facilitato nell'esprimere Vostra approvazione.

Precisiamo inoltre che da parte nostra non vi sono motivi ostativi alle

PROPOSTE

formulate dal Vostro Organo amministrativo in ordine alla copertura della perdita di esercizio mediante l'utilizzo di riserve utili precedenti.

Il Collegio sindacale provvede poi alla consegna, ai sensi del co. 3 dello art. 2429 del codice civile, della propria relazione perché essa venga messa a disposizione dei soci, con gli altri documenti sociali, presso la sede della Società duran-

te i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il Collegio sindacale con l'occasione ricorda ai responsabili societari i termini in scadenza per l'assolvimento degli adempimenti civilistici e tributari successivi alle deliberazioni della prossima assemblea ordinaria dei soci. Sono stati precipuamente ricordati i termini per l'aggiornamento delle scritture fiscali previste dalla normativa.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

Nel corso dell'esercizio 2009 ci è stata comunicata l'accertata inadempienza del socio (.....) nei confronti della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino. La quota a carico della Cooperativa del 50% del debito non pagato corrisponde ad € 11.521,67. La società ha proceduto a transare con il suddetto Istituto il dovuto con € 6.913 pari al 60% della quota a suo carico. Il pagamento del predetto importo è stato effettuato in data 26/03/2010 con bonifico.

IL COLLEGIO SINDACALE

Donati Geom. Giacomo

Tucci Dr. Augusto

Tonella Rag. Luigi Carlo



Sala assemblea

CHIARIMENTI OPERATIVI PROCEDURA DOCFA VERSIONE 4.0

Si pubblica la circolare, prot. n. 17672, diramata dall'Agenzia del Territorio in data 1 aprile 2010, al fine di fornire chiarimenti in ordine all'adozione della versione 4.0 della procedura DOCFA.

OGGETTO ADOZIONE VERSIONE 4.0 DELLA PROCEDURA DOCFA. CHIARIMENTI OPERATIVI

In relazione all'avviamento, in via facoltativa, della versione 4 della procedura Docfa ed agli indirizzi operativi riportati nella circolare n. 4 del 29.10-2009, sono pervenute richieste di precisazioni su alcune direttive impartite. Con riferimento ai singoli paragrafi della circolare menzionata, si evidenzia quanto di seguito riportato.

2. Principali elementi innovativi contenuti nella versione 4.0

Si rappresenta, in primo luogo, che gli elaborati grafici possono ancora essere importati in formati DXF o DWG, come avveniva in precedenza, mentre l'esportazione, per l'acquisizione nella banca dati catastale, non sarà più possibile in tali formati per le motivazioni riportate nella circolare in esame.

3.3 Attribuzione delle categorie fittizie F/3 ed F/4

In tema di attribuzione della categoria fittizia F/4, si specifica che in caso di individuazione di porzioni immobiliari - facenti parte di unità immobiliare censita In catasto con attribuzione di rendita in

vista di trasferimento di diritti od altra equivalente finalità - a ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali. Si specifica altresì che, in caso di opere edilizie già eseguite, le porzioni derivate possono assumere, come in passato, direttamente le caratteristiche di unità immobiliare autonoma. A tale riguardo, si evidenzia il tipico esempio di stralcio di un vano, o porzione di esso, da un'abitazione.

Qualora i lavori siano stati eseguiti, prima del trasferimento, ciascuna delle due porzioni immobiliari (ivi compreso il singolo vano), può conservare le caratteristiche di unità immobiliare, in via transitoria fino alla fusione con l'unità contigua. Parimenti, nel caso di lavori di separazione non eseguiti, ciascuna porzione immobiliare è dichiarata con proprio identificativo e scheda planimetrica autonoma, associando a ognuna di esse la quota parte della rendita complessiva e rappresentando con linea a tratto e punto le dividenti delle porzioni ed a tratteggio, nella medesima scheda, le parti immobiliari complementari.

Il censimento nella categoria fittizia F/4 è consentito solo in presenza di interventi di ristrutturazione dell'intero organismo edilizio, limitatamente all'intervallo temporale che intercorre fra la completa demolizione dei tramezzi e la re-

alizzazione delle nuove unità immobiliari, con o senza ampliamento della volumetria preesistente.

Conformemente a quanto già rappresentato nella circolare n. 4/2009, si chiarisce che la variazione con causale "divisione" è utilizzata ogni volta che, per una distinta unità immobiliare, gli interventi di trasformazione edilizia danno luogo a due o più unità immobiliari, individuate come cespiti indipendenti in grado di produrre un reddito proprio. Qualora non siano verificate tali circostanze, trovano applicazione le altre causali presenti nella procedura Docfa, secondo la prassi in vigore.

3.5 Modalità di dichiarazione delle aree urbane e dei lastrici solari

Relativamente alle modalità di frazionamento delle aree urbane, si chiarisce che con l'elaborato planimetrico può ancora provvedersi a frazionare aree facenti parte di un lotto edificato e censito, individuandole con la categoria fittizia F/1, senza interventi nella mappa di catasto terreni. Il presupposto per tale operazione è che le aree staccate restino correlate al lotto edificato e quindi, successivamente al rogito, dichiarate come bene comune non censibile a più unità o corte esclusiva di una singola unità immobiliare, ovvero, fuse con unità immobiliari presenti nell'edificio. In questa circostanza, nella relazione tecnica, il professionista deve indicare lo scopo della presentazione del documento di aggiornamento tecnico, sulla base di eventuale dichiarazione del titolare di diritti sull'immobile. In mancanza di tale esplicita indicazione, nella relazione tecnica, il documento di aggiornamento è oggetto di rifiuto.

3.6 Contenuti degli elaborati grafici

Si conferma che nelle nuove costruzioni, è prevista, obbligatoriamente, la redazione dell'elaborato planimetrico nel solo caso in cui vi siano più di una unità

immobiliare e parti comuni, ovvero immobili dichiarati in categoria fittizia (non essendo per questi ultimi più prevista la predisposizione della planimetria). La redazione dell'elaborato planimetrico si esegue con le modalità indicate al punto 3.6 della circolare n. 4/2009 e allo stesso deve essere correlato l'elenco subalterni, relativo all'intero fabbricato.

Nella variazione, l'elaborato planimetrico deve essere predisposto, obbligatoriamente, nel caso in cui non fosse presente in precedenza, limitatamente alla rappresentazione della parte immobiliare oggetto di dichiarazione ed al piano interessato, quando siano da definire beni comuni non censibili, ovvero, parti immobiliari da censire in una delle categorie del gruppo F.

Di contro, nel caso di elaborato non presente, per variazioni che non definiscano beni comuni non censibili, ovvero parti immobiliari da censire in una delle categorie del gruppo F, lo stesso elaborato non deve essere presentato.

In caso di variazioni di unità appartenenti ad un fabbricato per cui risulta agli atti un elaborato planimetrico, l'Inserimento dei perimetri delle unità immobiliari rappresentate è limitato alle unità oggetto di variazione. In tale ipotesi, la scheda dell'elaborato planimetrico sostituita deve contenere le nuove informazioni derivanti dalla variazione trattata, unitamente a quelle già presenti nella scheda dell'elaborato che si va a sostituire. A richiesta del soggetto interessato sono rilasciati anche gli elaborati planimetrici storici, quando utili per la conoscenza del rapporto di reciprocità dei subalterni presenti sul lotto edificato; del pari sono rilasciabili i file riguardanti gli elenchi subalterni, associati a ciascun elaborato planimetrico, in formato stampa o elaborarle, su supporto informatico reso disponibile dal professionista.

Al riguardo, si rammenta che la richiesta dell'elaborato planimetrico non

soggiace ad alcuna limitazione in visura e certificazione, fatta eccezione per quelli relativi alle unità immobiliari sottratte, per motivi di sicurezza, alfa libera consultazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 giugno 2007. Il professionista rappresenta sotto la propria responsabilità solo le variazioni rilevate, mentre, per le parti non oggetto dell'incarico professionale, deduce le informazioni necessarie per la redazione di ciascuna scheda dell'elaborato da sostituire, da quello depositato agli atti d'Ufficio. In via presuntiva tali informazioni acquisite debbono ritenersi corrette e, pertanto, per le relative imprecisioni non può essere contestato alcun addebito.

Si precisa che la destinazione d'uso di ogni singolo ambiente deve essere rappresentata nella planimetria solo per la cucina e gli accessori diretti e indiretti.

Nelle planimetrie delle unità immobiliari urbane è sempre necessario indicare lo spessore dei muri, in quanto determinante al fine del calcolo della superficie catastale; qualora sussistano oggettive difficoltà nella misurazione di tali spessori ed in particolare dei muri delimitanti le unità immobiliari contigue, il tecnico ne stima la dimensione, riportandola nella planimetria. Tale circostanza è menzionata nella relazione tecnica.

In caso di porzioni di unità immobiliare con altezza inferiore a m. 1,50, il poligono relativo a detta superficie è rappresentato associando allo stesso la specifica opzione (Altezza < 150 cm.). I valori dell'altezza sono espressi in metri, con arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto. Tuttavia, il professionista ha facoltà di riportare la misura reale, con arrotondamento al centimetro.

In mancanza dell'elaborato planimetrico, l'indicazione in planimetria del perimetro del fabbricato è finalizzata alla rappresentazione della posizione dell'unità immobiliare all'interno dell'edificio. Nei casi in cui detto perimetro non rientri nel formato della

scheda, è sufficiente un semplice accenno, limitandone la rappresentazione alle parti limitrofe all'unità immobiliare.

Nel caso di demolizione totale di un fabbricato, si provvede, con tipo mappale, alla eliminazione delle geometrie superflue presenti nella mappa ed all'attribuzione di un nuovo numero. Successivamente, nel caso che l'area conservi la natura urbana, si procede, con dichiarazione Docfa, alla soppressione dei beni già in precedenza censiti e alla costituzione di una nuova area, individuata con il nuovo identificativo particellare di catasto terreni.

Se invece l'area di risulta e quelle di pertinenza sono destinate alla produzione agricola, nel campo "Relazione" del tipo mappale è richiesta l'intestazione alla partita ordinaria con la destinazione d'uso "area di fabbricato demolito" (cod. 271). L'ufficio provvede alla costituzione della nuova ditta in coerenza con quella iscritta al C.E.U., anche in relazione ad eventuali titoli prodotti dai soggetti interessati, ai quali è fatto carico di provvedere alla soppressione degli identificativi catastali censiti all'urbano e successivamente, alla dichiarazione di variazione nella qualità di coltura catastale mediante il mod. 26 (o documento di aggiornamento Docte).

Si coglie l'occasione per rappresentare che il professionista, nella relazione tecnica, oltre alle dichiarazioni obbligatorie previste dalla prassi ai fini dell'accettazione, può riportare ogni altra considerazione tecnica ritenuta opportuna, atta a chiarire il proprio operato. Ogni considerazione aggiuntiva non può costituire motivo di rifiuto.

Nell'allegare alla presente una schematica presentazione esemplificativa, al fine di meglio chiarire gli indirizzi operativi sopra rappresentati, si raccomanda agli Uffici in indirizzo di rendere la prassi operativa, relativa all'accettazione delle dichiarazioni Docfa, conforme a quanto sopra rappresentato ed alle Direzioni Regionali di vigilare sulla sua esecuzione.

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2009

Piano di lavoro vigilanza impianti termici ed elettrici Report di attività

Si pubblica di seguito la cricolare n. U0066269/III.7 del Dipartimento di Prevenzione Medio - Servizio Igiene e Sanità Pubblica


Si sintetizzano di seguito gli aspetti salienti dell'attività svolta secondo lo specifico Piano di Lavoro di cui al documento di programmazione Prot. n. U0032380/III-2 del 03/03/2009.

Ulteriori approfondimenti del documento e dell'attività del D.P.M. - S.I.S.P., possono essere scaricati dal sito internet www.asl.bergamo.it. HOME PAGE S.I.S.P. - AREA TECNICA.

IMPIANTI ELETTRICI

L'attività ha permesso di controllare e verificare 1067 impianti elettrici. Il 7,9 % del totale, pari a 84 impianti, è risultato non conforme alle norme di riferimento.

Numero impianti controllati	Impianti conformi		Impianti non conformi	
	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale
1067	983	92,2%	84	7,9%




Quale indicatore di efficacia dell'azione, si è conseguito un adeguamento pari al 100% degli impianti verificati non conformi ai controlli 2008, rispetto all'obiettivo prefissato nella pianificazione, pari al 75%.

Tale adeguamento è stato verificato mediante sopralluoghi/verifiche dirette e/o ottenimento di dichiarazione di avvenuto adeguamento e dichiarazione di conformità da parte di impresa abilitata.

Cause di non conformità

Tra le carenze rilevate come maggiori cause di non conformità si evidenziano:

- 1 la mancanza di dichiarazione di conformità L. 46/90 o D.M. 37/08 o dell'attestato DPR 447/91 (45);
- 2 fili volanti (22);
- 3 mancanza d'interruttore differenziale "salvavita" (14).



IMPIANTI TERMICI

Relativamente agli impianti termici, già dal 2005 sono stati individuati e inseriti formalmente nel sistema di qualità del SISP (attraverso procedure e Istruzioni Operative specifiche), appositi criteri di rilevazione e valutazione connessi con indicatori di rischio sanitario. Ciò al fine di valutare in modo più diretto e puntuale, attraverso una "scala di graduazione" l'incidenza e il potenziale rischio per la salute delle situazioni riscontrate e precedentemente classificate come "non conformità" in modo generalizzato. Nel 2008 è stato ulteriormente affinato il sistema mediante codificazione del livello di rischio (da Alto/Medio Alto a Basso), relativo alle cappe di aspirazione asservite agli apparecchi di cottura. Ciò in base alle evidenze derivanti dall'attività svolta.


L'attività pianificata e realizzata, in sintesi, ha conseguito l'effettuazione di 1637 accertamenti su impianti/unità immobiliari mediante **1485 nuovi sopralluoghi e 152 verifiche di impianti risultati non conformi di cui 101 verifiche documentali.**

L'evidenza è che **440 impianti, pari al 27%** degli impianti verificati, sono risultati non conformi alle norme di riferimento.

Numero impianti controllati	Impianti conformi		Impianti non conformi	
	1637	1197	73%	440
				27%

CARENZE RILEVATE	
irregolarmente installati	260
scarico fumi: assente	1
scarichi fumi inadeguato	266
ventilazione: assente	107
ventilazione inadeguata	171
erroneamente manovrati	7
carenza di manutenzione/libretto impianto 412/93	49
MANCAZA ATTESTAZIONE DPR 218/98 (se l'impianto è antecedente alla Legge 46/90)	8
MANCANZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' L. 46/90	194

IMPIANTI TERMICI CONTROLLATI, ANNO 2009




L'esito complessivo dell'attività ha comportato l'emanazione di 551 provvedimenti così suddivisi.

Provvedimenti assunti in caso di impianti accertati non conformi


IMPIANTI TERMICI	
PROVVEDIMENTI ASSUNTI	TOTALI
Ordinanza Comunale	431
Ordinanza Contingibile ed Urgente	45
Comunicazioni Ente Gestore Gas	11
Sequestri	5
Denunce Autorità Giudiziaria e seguiti	22
Sanzioni Legge 46/90-DM 37/08	1
Comunicazioni CCIAA	0
Sanzioni DPR 412/93	0
Comunicazioni a Provincia	0
Comunicazioni a privati o ditte	36
Comunicazioni a VVFF	0
Totale provvedimenti impianti termici	551

Relativamente ai “gradi di rischio sanitario”, stabiliti in scala da 0 (nessun rischio) a 3 (grave rischio) si evidenzia che il 18 % degli impianti controllati presenta un grado di rischio 1 e che il 9% presenta rischio 2 o 3.

Per questi ultimi le situazioni rilevate possono dare origine a rischio di incidente o intossicazione.



Tra le varie carenze rilevate nelle non conformità a maggior rischio prevalgono: scarichi fumi inadeguato, irregolarmente installati, la ventilazione inadeguata, l'inadeguatezza degli scarichi fumi e la mancanza della dichiarazione di conformità.




Impianti termici: maggiori cause di non conformità, 2009

All'attività di verifica sinteticamente riassunta sopra, vanno aggiunti i controlli effettuati sugli impianti termici, elettrici ed a gas delle 80 scuole oggetto del programma di controllo e vigilanza congiunta da parte del personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione (Servizio e Uffici di Sanità Pubblica, Servizio PSAL e nucleo operativo dell'Unità Impiantistica), i cui risultati sono riportati in altro specifico documento (Report Scuole). Si specifica inoltre che altre attività di verifica sulla sicurezza e conformità degli impianti termici ed elettrici sono svolte nell'ambito delle valutazioni e pareri su progetti edilizi e licenze d'uso.

Sono riportati nelle tabelle e nei grafici di seguito i dati essenziali conseguiti attraverso l'attività di vigilanza svolta mediante sopralluoghi e verifiche dirette nel periodo 2000 - 2009, contenente anche l'andamento delle conformità/non conformità, rappresentate con linee di tendenza (lineare) nei grafici. Si evidenzia l'allargamento della "forbice" tra impianti conformi e non conformi in relazione alla progressione degli anni.

IMPIANTI TERMICI										
Anno di riferimento	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
U.I./impianti controllati	896	765	625	642	965	1250	1114	1279	1549	1637
Totale impianti NON conformi	465 52%	368 48%	231 37%	254 40%	353 28%	384 34%	429 34%	429 34%	391 25%	440 27%
Tot. Verifiche antecedenti '90	568 63%	320 42%	194 31%	180 28%	153 16%	144 12%	119 11%	128 10%	nc nc	nc nc
Di cui NON conformi	444 78%	223 70%	144 74%	106 59%	119 78%	73 51%	65 55%	80 63%	nc nc	nc nc
Provvedimenti emanati e comunicazioni	513	526	414	289	411	329	322	361	452	551



Conformità - Non conformità impianti termici (dal 2003 al 2009)

IMPIANTI TERMICI																				
Anno di riferimento	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
U.I./impianti controllati	431		563		488		404		698		1005		865		912		1239		1067	
Totale impianti NON conformi	60	14%	171	30%	79	16%	85	21%	124	18%	111	11%	9%	120	13%	85	7%	84	8%	
Tot. Verifiche antecedenti '90			227	40%	148	30%	181	45%	157	22%	206	20%	18%	136	15%	nc	nc	nc	nc	
Di cui NON conformi			124	55%	74	50%	65	36%	77	49%	63	31%	41%	55	40%	nc	nc	nc	nc	
Provvedimenti emanati e comunicazioni	142		237		335		94		111		164		93		65		58		84	




FORNITURA E POSA STRUTTURE IN LEGNO

24060 Adrara S. Rocco (BG)
Loc. Segrone Alto, 5

Tel. e Fax **035 933 000**

www.bplegno.it
delsaproject@libero.it



CONSIDERAZIONI DI SINTESI SUI DATI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ

Come negli anni scorsi l'indagine e l'attività di controllo è stata finalizzata all'obiettivo di raggiungere e regolarizzare situazioni potenzialmente "più a rischio" rispetto alla generalità degli impianti in esercizio.


Pur se il trend delle "non conformità" sembra in calo rispetto al campione scelto che, diversamente dai primi anni, ha visto un maggior numero di verifiche di impianti del periodo post Legge 46/90, **si può affermare che il problema della sicurezza degli impianti, soprattutto quelli termici, permane di rilievo.**

Ciò in particolare per le installazioni più vecchie.

EVENTI DI INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO REGISTRATI NEL 2009

I dati riferiti al territorio provinciale per il periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre 2009 evidenziano 21 eventi di intossicazione da monossido di carbonio con 49 persone coinvolte di cui 1 deceduta.

Un dato particolare è il numero rilevante di intossicazioni (62% del totale) dovute all'uso di bracieri o di barbecue all'interno degli alloggi da parte di extracomunitari che ignoravano o sottostimavano il rischio di intossicazione legato a tale pratica di immissione tossiche prodotte dalla "carbonella".



Nonostante il 2009 presenti un modesto incremento di casi rispetto ai due anni precedenti, come si rileva dal grafico sottostante, il fenomeno presenta un “trend” in diminuzione nel decennio di riferimento, grazie anche agli sforzi di prevenzione fin qui erogati, sia dall’ASL, sia dai vari Enti e/o Autorità competenti. Ciò nonostante il problema permane nella sua evidenza sanitaria.

In considerazione di quanto sopra esposto, va sottolineato come tutti gli Enti e Autorità competenti e/o interessate in materia, in primo luogo la Provincia e soprattutto i Comuni, debbano continuare a porre nella massima considerazione gli aspetti della sicurezza e della tutela della salute connessi con l’installazione e l’esercizio degli impianti termici ed elettrici. In tal senso l’istituzione del Catasto Unico regionale impianti termici (CURIT) potrà certamente contribuire a migliorare l’efficienza delle azioni di vigilanza.

L’A.S.L. da parte sua, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica affiancato da un nucleo operativo ad hoc istituito nell’Area di Sanità Pubblica, **intende proseguire e rafforzare il proprio impegno, anche collaborando con le Associazioni degli “addetti ai lavori” per la formazione continua, per garantire gli obiettivi di prevenzione e tutela della salute che le competono.**

Nel corso del 2009 infatti sono andati a buon fine 4 corsi tematici sulla sicurezza degli impianti, tenuti da tecnici dell’ASL presso l’Associazione Artigiani di Bergamo in via Torretta. La partecipazione di pubblico è stata significativa (circa 450 rappresentanti delle ditte del settore idraulico e aeraulico e circa 300 rappresentanti delle ditte del settore elettrico) e ciò fa ben sperare per il futuro.

PROPOSTE E PIANI DI LAVORO PER IL 2010

Per l'esercizio 2010 l'ASL di Bergamo, attraverso le strutture del D.P.- S.I.S.P., si propone l'adozione delle seguenti azioni a carattere straordinario:

- implementare le azioni di assistenza ed informazione all'utenza e agli addetti del settore, anche mediante maggiore pubblicizzazione e funzionamento dello sportello informativo telefonico già istituito dal 2002 (che nel 2009 ha registrato 222 accessi);
- pubblicizzare il Piano di Lavoro e i relativi risultati, nonché le Linee Guida sulle norme di sicurezza degli impianti, anche attraverso il sito internet dell'ASL;
- realizzare altre conferenze in collaborazione con le associazioni di Categoria e ulteriori campagne di informazione e sensibilizzazione attraverso mass-media (comunicati stampa sui quotidiani locali ed informative agli amministratori condominiali in occasione delle azioni di vigilanza, partecipazione alla fiera dell'Edilizia);
- migliorare le forme di assistenza ed informazione alle ditte del settore, anche con lo strumento dell'audit, in caso di non corretta o completa compilazione della dichiarazione di conformità degli impianti;
- aggiornare il personale Tecnico ASL coinvolgendolo nella produzione dell'aggiornamento delle attuali Istruzioni Operative ecc. in relazione alle nuove disposizioni di cui al D.M. 37/08 e alla pubblicazione della nuova Tabella UNI-CIG 7129 edizione 2008;
- continuare le attività di vigilanza e controllo attraverso specifico Piano di Lavoro che prevede la verifica ex novo di un consistente numero di impianti (previsti 1400) in unità immobiliari abitative e assimilabili (con particolare attenzione a quelle occupate da fasce critiche della popolazione, quali cittadini extracomunitari e soggetti anziani, anche mediante specifici progetti di educazione alla salute e alla sicurezza rivolto agli extracomunitari, tramite i mediatori culturali, al fine di contrastare il fenomeno dell'uso scorretto di fiamme libere (bracieri e barbecue) negli ambienti confinati;
- ricontrollare almeno il 75% degli impianti già accertati non conformi e per i quali sono state emanate prescrizioni di adeguamento;
- sollecitare i Comuni al riscontro dei provvedimenti emanati, in modo da garantire efficacia all'azione svolta;
- ricerca e attivazione delle sinergie con interlocutori che maggiormente possano diffondere capillarmente la cultura della sicurezza (Scuole, Associazioni locali), anche attraverso incontri e o divulgazione del materiale informativo;
- coinvolgere e coordinare i vari Enti interessati (Comuni, Provincia, Aziende erogatrici del gas) e altri Soggetti esterni al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL (Progettisti, Installatori, Associazioni dei consumatori, ecc.) in attività e iniziative di prevenzione, educazione, formazione, informazione, controllo e verifica.

ENNIO ARDEMAGNI GEOMETRA, AUTORE PER PASSIONE

Il Geometra Ennio Ardemagni in precedenza impiegato assicurativo, e iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati dal 1999, diplomato nel 1970.


Nato a Treviglio nel 1945, residente a Bergamo, ha pure frequentato la facoltà di Fisica, indirizzo geologico.

Tra le sue pubblicazioni: "L'Ascesa" (Ed. Nuovi Autori 1984), "Appunti di paleontologia umana" (Ed. Clued 1984), "Il Libello" 1984, per proseguire con "Il Libello due" fino al "Il Libello sei" 2009, tutti curati dalla Editrice Nuovi Autori.

Nelle opere, l'autore racconta episodi della propria vita, espone idee personali, che spaziano in vari ambiti, con osservazioni sulla fisica, geologia, la metafisica, intrecciando realtà e fantasia.

Tratto dal "Libello quattro" riportiamo una preghiera dell'autore.

**"Confido in te Signore, Padre e Creatore.
Confido in te Signore, pane della vita.
Confido in te Signore, quando passerò a migliore vita.
Confido in te Signore, sorgente dei miei sogni.
Confido in te Signore, ogni giorno, quando s'alza il sole.
Confido in te Signore, in ogni gesto della mia vita."**



I volumi possono essere richiesti direttamente all'Autore o consultabili presso la biblioteca del Collegio.

MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

DECRETO 4 dicembre 2009

Modifica del saggio di interesse legale

fonte "il Seprio"

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la misura del tasso di interesse legale è stata fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

DECRETA:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il Ministro: Tremonti

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE - N. 291 - 15 DICEMBRE 2009

INTERESSI LEGALI art. 1284 codice civile e successive modificazioni)			
DAL	AL	INTERESSE LEGALE	DISPOSIZIONE NORMATIVA
21.04.1942	15.12.1990	5,0%	
16.12.1990	31.12.1996	10,0%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5,0%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1° dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010		1,0%	D.M. 5 dicembre 2009

GEO KEY

Il Kit di firma digitale
per i geometri

Clicca Ora!

€38,50*
+iva
con durata
quinquennale**

Ogni Geometra potrà richiedere il Kit di Firma Digitale autenticandosi sul portale www.cassageometri.it

Una volta autenticato potrà cliccare su un link per richiedere il Kit di Firma Digitale e verrà indirizzato presso il portale di Aruba PEC dove potrà, scegliendo il Collegio Provinciale di appartenenza:

1 Inserire anagrafica per la richiesta dei certificati, fatturazione e assistenza.

2 Prendere visione delle Condizioni Generali di Contratto

3 Pagare tramite Carta di Credito, Bollettino postale e Bonifico Bancario.

Aruba PEC invierà allora il modulo di richiesta certificato ed il dispositivo di firma direttamente al Collegio Provinciale di appartenenza. Ritiro presso il Collegio Provinciale di appartenenza previa firma della documentazione in originale

Puoi utilizzare la tua GEO KEY per:

-  Firmare Documenti
-  Spem
-  Agenzia del territorio
-  Verificare documenti firmati e/o marcati digitalmente
-  Autenticarti in modalità sicura sui portali istituzionali dei Geometri
-  Marcare Temporalmente (opzionale)

Nella GEO KEY è compreso Firefox, personalizzato ad-hoc per le specifiche esigenze dei Geometri.

(*) Spese aggiuntive di spedizione: € 3,00+iva,
(**) rinnovabile per altri 5 anni con solo € 10+iva

COSTRUIRE RISPARMIANDO: UN GIOCO DA RAGAZZI, CON NORMABLOK PIU'.



NORMABLOK PIU'
**PROPONE I NUOVI MATTONI ISOLANTI CERTIFICATI PER
RISPETTARE LA NORMATIVA NELL'EDILIZIA PIU' TECNOLOGICA**

Parete portante, isolante, tavolato: **NORMABLOK PIU'**
è un monoblocco a tre componenti
che "fa muro" ottimizzando i costi di materiali,
movimentazione e mano d'opera.

